



INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

- digesto di normativa e giurisprudenza -

a cura di

Jesus Cortinovis

Alice Galbiati

Lorenzo Spallino

Studio Legale Spallino – Como – www.studiospallino.it

Documento distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia
Documento creato il 2 febbraio 2012. Ultimo aggiornamento aprile 2014

Sommario

Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO (estratti).....	7
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ^Codice delle comunicazioni elettroniche^	7
Art. 1 ^Definizioni^	7
Art. 2 ^Campo di applicazione^	11
Art. 6 “Regioni ed enti locali”	12
Art. 26 ^Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale^	14
Art. 86 ^Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio^	14
Art. 87 ^Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici^	15
Allegato 13	17
Modello A	17
Modello B	20
Modello C	21
Modello D	22
Art. 87bis ^Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti^ [1].....	24
Art. 88 ^Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico ^	24
Art. 89 ^Cubicazione e condivisione di infrastrutture^	25
Art. 90 ^Pubblica utilità - Espropriazione^	27
Art. 93 ^Divieto di imporre altri oneri ^	27
Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111	28
Art. 35 ^ Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia^	28
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ^Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia^	29
Art. 3 ^Definizioni degli interventi edilizi^	29
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 ^Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici^	31
Art. 3 ^Definizioni^	31
Art. 4 ^Funzioni dello Stato^	32
Art. 8 ^Competenze delle regioni, delle province e dei comuni^	33
Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 ^Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137^	34
Art. 136 ^Immobili ed aree di notevole interesse pubblico^	34
Art. 142 ^Aree tutelate per legge^	34
Art. 146 ^Autorizzazione^	35
Art. 149 ^Interventi non soggetti ad autorizzazione^	38

Art. 167 ^Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria^	39
Art. 181 ^Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa^	40
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ^Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici^	41
Art. 1-bis. ^Ambito di applicazione^	41
Art. 27 ^Trasferimenti di impianti e rami d'azienda^	42
Art. 28 ^Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi^	43
Legge 7 agosto 1990, n. 241, ^Nuove norme sul procedimento amministrativo^	44
Art. 7 ^Comunicazione di avvio del procedimento^	44
Art.9 ^Intervento nel procedimento^	44
Art. 10 ^Diritti dei partecipanti al procedimento^	45
Art. 14 ^Conferenza di servizi^	45
Art. 14-bis ^Conferenza di servizi preliminare^	45
Art. 14-ter ^Lavori della conferenza di servizi^	47
Art. 14-quater ^Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi^	48
Decreto ministeriale 02 gennaio 1998 n. 28 ^Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale^	49
Art.1 ^Catasto dei fabbricati^	50
Art. 2 ^Unità immobiliare^	50
Art. 3 ^Immobili oggetto di censimento^	50
Art. 6 ^Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria^	51
Circolare Agenzia del Territorio, 16 maggio 2006, n. 4 Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D ed E....	51
3. Il classamento: profili generali.....	51
3.1.3 Osservazioni in relazione ad alcune unità immobiliari a destinazione speciale, particolare ed ordinaria: casistica,.....	52
4. Conclusioni	53
Circolare Agenzia del Territorio, 30 novembre 2012, n. 6 ^Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi^	54
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 ^Norme per la tutela della concorrenza e del mercato^	55
Art. 21-bis. ^Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza^	55
Legge Regionale Lombardia 11/05/2001 n. 11 ^Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione^	55
Art. 2 ^Ambito di applicazione^	56
Art. 4 ^Livelli di pianificazione^	56
Art. 6 ^Obblighi di comunicazione^	58
Art. 7 ^Procedure autorizzative per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione^	58
Art. 8 ^Impianti temporanei per la telefonia mobile^	60
Legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 ^Legge per il governo del territorio^	61
Art. 27 ^Definizioni degli interventi edilizi^	61

Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia, 22 dicembre 2012, n.IX/2727, ^criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006^	62
Art. 4.15 ^impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, televisiva, ...) ^	62
2.ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (estratti)	64
Segnalazione, 28 febbraio 2012, n. AS919, ^Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazione e per la radiotelevisione - Legge della Regione Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001^	64
Segnalazione, 7 dicembre 2007, n.AS435, ^Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni – Legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 4 novembre 2005, n.25^	65
3.GIURISPRUDENZA	67
Ambiti vincolati - installazione di traliccio per impianto di telefonia mobile - autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Esclusione - Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004	67
Ambiti vincolati - necessità del n.o. paesaggistico - dissenso dell'autorità preposta	67
Beni culturali e ambientali - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - Modifica dell'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Esclusione – Ragioni	67
D.Lgs. 259/2003 - documentazione di corredo all'istanza - elencazione tassativa	68
D.Lgs. 259/2003 – rapporti con tutela paesaggistica / ambientale	68
D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^operatore autorizzato^ - coincidenza con soggetto titolare di autorizzazione ministeriale - esclusione	69
D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^ente locale^ - coincidenza con i Comuni	69
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con la l. 241/1990 - preavviso di diniego ex art. 10bis - si applica	69
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - contributo costruzione – legittimità	70
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - perplessità	70
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - sanzioni penali e amministrative	71
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - titolo edilizio – necessità	71
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - assorbimento rispetto al procedimento ordinario di rilascio di titoli edilizi	71
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'edilizia - permesso di costruire ex art. 3, lett. e) - non occorre	72
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - silenzio assenso	73
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 bis – S.C.I.A. – compatibilità	73
D.Lgs. 259/2003 - procedimento ex art. 87 - impianti già realizzati - improcedibilità	74
D.Lgs. 259/2003 - procedimento ex art. 87 – pubblicizzazione dell'istanza – pubblicazione sull'albo pretorio online – sufficienza	74
D.Lgs. 259/2003 - rapporto con L.R. Veneto n. 29 del 1993 - incompatibilità della normativa regionale precedente - abrogazione	74
D.M. 1444/1968 - art. 9 distanze - inapplicabilità	74
Impianti di telefonia mobile - autorizzazione - annullamento per ragioni connesse alla tutela della salute – illegittimità	75

Impianti di telefonia mobile - costruzioni edilizie ordinarie - non assimilabilità.....	75
Impianti di telefonia mobile - realizzazione di siti attrezzati da concedersi ai gestori - espropriazione – legittimità.....	75
Impianti di telefonia mobile - Regione Lombardia - esame di impatto paesistico - non necessita	76
Infrastrutture di reti di telecomunicazione - assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - legittimità costituzionale.....	76
Infrastrutture di reti di telecomunicazione – L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004 – Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti – Riparto di competenze Stato-Regioni – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale.....	77
Normativa nazionale o regionale – aggravio procedimento autorizzatorio – disapplicazione.....	77
Oneri e/o canoni – non dovuti se non siano stabiliti per legge.....	77
Oneri – verifiche e controlli impianti – non dovuti.....	78
Opere abusive, gli ulteriori lavori "buoni".....	78
Opere abusive repressione e avvio del procedimento - escluso.....	78
Opere abusive – ordine di demolizione e sanatoria.....	79
Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - non rileva.....	79
Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - rileva.....	80
Sanatoria di vani tecnologici – ammissibilità.....	80
Stazione radio base - collocazione in zona di inedificabilità assoluta per il P.R.U.G. - impossibilità.....	81
Stazioni radio base - compatibilità con le previsioni urbanistiche locali.....	81
Stazione radio base - compatibilità con la destinazione agricola.....	82
Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - compatibilità.....	82
Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - incompatibilità.....	83
Stazioni radio base - L.R. Lombardia n. 4 del 2002 - limiti di distanza da luoghi particolari (75 mt) – illegittimità costituzionale.....	83
Stazioni radio base - modifiche a impianto di telefonia mobile - applicabilità S.C.I.A. - esclusione	84
Stazioni radio base - Semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione - D.Lgs. n.259/2003 e S.C.I.A - compatibilità.....	84
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - applicazione del Principio di Leale Collaborazione tra Comuni e gestori - portata.....	85
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato di collocazione sul territorio comunale – illegittimità.....	85
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato di collocazione di strutture aeree per il passaggio di cavi sul territorio comunale – legittimità.....	89
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto per intere e estese porzioni del territorio.....	89
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico - illegittimità - Contrasto con i principi di cui al d.lgs. n. 259/03.....	89
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alla localizzazione in termini distanziali.....	91
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alle aree di proprietà pubblica.....	92

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - pluralità di gestori in concorrenza – cubicazione e/o razionalizzazione della distribuzione degli impianti.....	92
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - prescrizione distanze minime da strutture scolastiche e sanitarie – legittimità.....	93
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – previsione di un canone annuo – illegittimità.....	94
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – determinazione limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.....	94
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - principi generali ai fini dell’esercizio delle facoltà ex art. 8 l. n. 36 del 2001.....	94
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – diffusione capillare degli impianti sul territorio.....	96
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – opere di pubblica utilità - potere espropriativo.....	96
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - ricorso agli strumenti urbanistici per limitare l’utilizzo del territorio comunale.....	97
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – valutazione impatto ambientale (VIA) – esclusa.....	98
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – motivazione diniego.....	98
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - diniego Soprintendenza, convocazione conferenza dei servizi.....	99
Stazioni radio base - poteri del Sindaco – esclusione.....	99
Stazioni radio base - realizzazione di impianti nuovi e modifiche a quelli esistenti - ricorso alla DIA ex art. 19 l. 241/1990 - esclusione.....	99
Stazione radio base - rilascio del titolo - apposizione di clausola di precarietà.....	100
Stazione radio base - regolamentazione su base regionale - divieto assoluto in zone interessate da biotipi naturali- legittimità.....	100
Stazioni radio base - sospensione dei titoli per tramite di ordinanza contingibile e urgente - esclusione.....	100
Stazioni radio base - collaudo e condizione necessaria all’installazione ed attivazione degli impianti – esclusione.....	101
Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – ammesso.....	101
Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – escluso.....	101
Stazioni radio base – accatastamento – deliberazione di giunta.....	102
Tettoie – ammesse senza permesso.....	102
Infrastrutture – telefonia mobile - contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali (ICI/IMU).....	102
Violazioni edilizie: limiti all'accesso agli atti.....	103
Violazioni edilizie: dovere di preavviso per i sopralluoghi.....	103
4.DOTTRINA.....	104
5.SCHEDA PROCEDIMENTO RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....	106

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO (estratti)

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ^Codice delle comunicazioni elettroniche^

Art.1^Definizioni^

Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi [2];
- b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale [3];
- c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
- d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
- f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
- g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale [4];
- i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di

comunicazione elettronica;

j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta [5];

l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;

n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili [6];

o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

q) mercati transnazionali: mercati situati in più di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri [7];

r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico [8];

s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete [9];

t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo [10];

u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;

v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio [11];

z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica [12];

aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti [13];

bb) [rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico] [14];

la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;

cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato [15];

ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione [16];

ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o internazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale [17];

ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di

radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;

oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche [18];

qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate [19];

qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza [20].

Note:

[2] Lettera così modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[3] Lettera così sostituita dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[4] Lettera così sostituita dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[5] Lettera così modificata dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[6] Lettera così sostituita dalla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[7] Lettera così sostituita dalla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[8] Lettera così modificata dalla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[9] Lettera così sostituita dalla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[10] Lettera così sostituita dalla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a

decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[11] Lettera così sostituita dalla lettera *l*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[12] Lettera così sostituita dalla lettera *m*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[13] Lettera così sostituita dalla lettera *n*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[14] Lettera soppressa dalla lettera *o*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[15] Lettera così sostituita dalla lettera *p*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[16] Lettera così sostituita dalla lettera *q*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[17] Lettera così sostituita dalla lettera *r*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[18] Lettera aggiunta dalla lettera *s*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[19] Lettera aggiunta dalla lettera *s*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[20] Lettera aggiunta dalla lettera *s*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

Art. 2 ^Campo di applicazione^

1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

- a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
- c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- d) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

- a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
- b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva

1999/5/CE del 9 marzo 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;

c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

Art. 6 “Regioni ed enti locali”[^]

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata «Conferenza Unificata»), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

Art. 25 ^Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica^

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato [1].
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 [2].
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza [3].

7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti [4].

Note:

[1] Comma inserito dal comma 1 dell'art. 22, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[2] Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 22, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[3] Comma così modificato prima dall'art. 1-bis, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 3 dell'art. 22, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso D.Lgs. n. 70 del 2012.

[4] Vedi, anche, gli artt. 15 e 31, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 26 ^Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale^

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:

- a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
- b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.

2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

- a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
- b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

Art. 86 ^Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio^

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture [1]:
 - a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
 - b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia .
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare [2].
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.
6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 .
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli .

Note:

[1] Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 66, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[2] Comma così modificato, a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 2127 e dell'art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 87 ^Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici^

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-

trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13 [1].

3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione [2].

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni .

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma [3].

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Note:

[1] Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[2] Comma aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 14 novembre 2003, n. 315, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 560 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 560.

[3] Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 35, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Allegato 13

Modello A

Istanza di autorizzazione

Il
sottoscritt
o

nato
a

il

resident

vi

n

e a _____ a _____ . _____

nella sua _____ della
qualità di _____ Società _____

con sede in _____ n.
via _____

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
 - edifici posti in vicinanza del sito;
 - conformazione e morfologia del terreno circostante;
 - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmettente.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale *ante opera e post operam* del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: «l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

Modello B

Denuncia di inizio attività (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

Il sottoscritto

nato a

I l

residente a

vi a

n .

nella sua qualità di

della Società

con sede in

vi a

n .

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Modello C

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;

Il sottoscritto _____
nato _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
nella sua qualità di _____ della Società _____
con sede in _____ via _____ n. _____

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato

note al momento della presentazione della presente istanza;

- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari «tipo» delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

Dichiara

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data.

Firma.

Modello D

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane

Il _____

sottoscritt
o _____

nato _____ II _____

resident _____ vi _____ n _____
e a _____ a _____ . _____

nella sua _____ della _____
qualità di _____ Società _____

con _____ vi _____ n _____
sede in _____ a _____ . _____

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Per impianti extraurbani:

- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

Data

Firma

Art. 87bis ^Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti^ [1]

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia [2] è priva di effetti [3].

Note:

[1] Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[2] NDR: ora «segnalazione» a seguito della modifica del presente comma disposta dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[3] Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

Art. 88 ^Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico ^

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree .

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano

applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Art. 89 ^Coubicazione e condivisione di infrastrutture^

1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione [1].
2. Fermo quanto disposto in materia di ubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprietà, compresa la ubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà [2].
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la ubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla ubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.
- 5-bis. L'Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi [3].
- 5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorità, può richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorità medesima [4].

5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati [5].

Note

[1] Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 67, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[2] Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 67, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[3] Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 67, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[4] Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 67, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

[5] Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 67, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

Art. 90 ^Pubblica utilità - Espropriazione^

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse [1].

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

Note:

[1] Comma così modificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

Art. 93 ^Divieto di imporre altri oneri ^

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo a tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 68, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111

Art. 35 ^ Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia^

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. [1]

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. [1]

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;". [2]

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".

9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009. [1]

Note:

[1] Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

[2] Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 settembre 2011, n. 148).

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ^Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia^

Art. 3 ^Definizioni degli interventi edilizi^

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (5);
- e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
 - e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 ^Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici^

Art. 3 ^Definizioni^

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4 ^Funzioni dello Stato^

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

- a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
- b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
- c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
- d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
- e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
- f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
- g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
- h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza

unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 8 ^Competenze delle regioni, delle province e dei comuni^

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute,

in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 ^Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137^

Art. 136 ^Immobili ed aree di notevole interesse pubblico^

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali [1];

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici [2];

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze [3].

Note:

[1] Lettera così modificata dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[2] Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[3] Lettera così modificata dal numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Art. 142 ^Aree tutelate per legge^

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i

territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico[1].

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 [2]: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B [3]; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate [4]; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 [5].

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 [6].

Note:

[1] Lettera così modificata dal numero 1) della lettera o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[2] Alinea così modificato dal numero 2) della lettera o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[3] Lettera così modificata dal numero 3) della lettera o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[4] Lettera così modificata dal numero 4) della lettera o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[5] Comma così modificato dai numeri 5) e 6) della lettera o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Art. 146 ^Autorizzazione^

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse

paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione [1].

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole [2].

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia [3].

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in

materia di procedimento amministrativo [4].

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità [5].

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni [6].

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo [7].

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134 [8].

15. [Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le

attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare] [9].

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [10].

Note:

[1] Comma così modificato dal numero 1) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[2] Comma così modificato dal n. 2) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[3] Comma così modificato dal numero 3) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[4] Comma così modificato dal numero 4) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[5] Comma così modificato dal numero 5) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[6] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

[7] Comma così modificato dal numero 6) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[8] Comma così sostituito dal numero 7) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[9] Comma abrogato dal numero 8) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[10] Articolo così sostituito prima dall'art. 16, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Vedi, anche, il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Art. 149 ^Interventi non soggetti ad autorizzazione^

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 [1]:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Note:

[1] Alinea così modificato prima dall'art. 19, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dalla lettera v) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Art. 167 ^Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria^

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa [1].
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
 - a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti [2].

Note:

[1] Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[2] Articolo prima modificato dall'art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308 e poi così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Art. 181 ^Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa^

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [1].

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori [2];

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi [3].

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica [4]:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [5].

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni [6].

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 [7].

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione [8].

Note:

[1] Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[2] Lettera così modificata dall'art. 28, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

[4] Alinea così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Il presente alinea era stato inoltre modificato dal comma 2 dell'art. 44, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, soppresso dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

- [6] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308.
[7] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308.
[8] Vedi, anche, l'art. 1, comma 37, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ^Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici^

Art. 1-bis. ^Ambito di applicazione^

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformità alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.
2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:
 - a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3;
ovvero
 - b) quelli ai quali si applica il comma 4.
3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:
 - a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
 - b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera né in Italia né in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;
 - c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
 - a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
 - b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il

fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi [1].

Note:

[1] Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010.

Art. 27 ^Trasferimenti di impianti e rami d'azienda^

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive analogiche private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale [1].

2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.

5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione [2].

6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti analogiche di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria [3].

7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari [4].

Note:

[1] Comma così modificato dalla lettera ii) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010.

[2] Comma così modificato dalla lettera ii) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010.

[3] Comma così modificato dalla lettera ii) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010.

[82] Comma aggiunto dal comma 9-bis dell'art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 28 ^Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi^

1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite [1].

3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.

7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

Note:

[1] Comma così modificato dalla lettera ll) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, ^Nuove norme sul procedimento amministrativo^

Art. 7 ^Comunicazione di avvio del procedimento^

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art.9 ^Intervento nel procedimento^

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10 ^Diritti dei partecipanti al procedimento^

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14 ^Conferenza di servizi^

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi [1].

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti [2].

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario, entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Note

[1] Comma così modificato dall'articolo 49, comma 1, legge n. 122 del 2010.

[2] Comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005, poi dall'articolo 49, comma 1, legge n. 122 del 2010.

Art. 14-bis ^Conferenza di servizi preliminare^

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (ora decreto legislativo n. 163 del 2006 - n.d.r.)

Art. 14-ter ^Lavori della conferenza di servizi^

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica [1].

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali [2].

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto [1].

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione [1].

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 [2].

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [2].

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis [2].

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata [2].

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. [2]

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Note:

[1] Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 2, legge n. 69 del 2009.

[2] Comma abrogato dall'articolo 49, comma 2, legge n. 122 del 2010.

Art. 14-quater ^Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi^

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e

della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso [1].

2. [2].

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate [3].

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione [4].

4. [2]

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Note:

[1] Comma così modificato dall'articolo 49, comma 3, legge n. 122 del 2010.

[2] Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005.

[3] Comma così sostituito dall'articolo 49, comma 3, legge n. 122 del 2010, che ha soppresso anche i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, poi modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011.

[4] Comma introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005.

Decreto ministeriale 02 gennaio 1998 n. 28 ^Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale^

Art.1 ^Catasto dei fabbricati^

1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare.
3. L'insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

Art. 2 ^Unità immobiliare^

1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Art. 3 ^Immobili oggetto di censimento^

1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
 - a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
 - b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
 - c) lastrici solari;
 - d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
 - a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²;
 - b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
 - c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
 - d) manufatti isolati privi di copertura.

Art. 6 ^Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria^

1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:

- a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
- b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m²; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica;
- c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Circolare Agenzia del Territorio, 16 maggio 2006, n. 4 Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D ed E

3. Il classamento: profili generali

E' d'obbligo innanzitutto sottolineare l'importanza di un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile.

A tale scopo rileva prioritariamente la loro destinazione funzionale e produttiva; a parità di destinazione, si dovrà poi tenere conto delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che differenziano gli immobili in esame dalle unità tipo o di riferimento, rappresentative dei corrispondenti immobili di categoria ordinaria. Sul piano operativo è comunque da osservare come, se per molte tipologie il carattere, speciale o particolare, è di semplice individuazione, in quanto è strettamente legato alla destinazione, per molte altre ciò non avviene, poiché la "caratteristica destinazione" non è sufficiente per determinare l'ordinarietà o meno dell'unità immobiliare. Ad esempio, è noto come i depositi ed i laboratori possono essere qualificati in categoria C/2 (depositi) e C/3 (laboratori artigianali), oppure nelle categorie D/1 (opifici), D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale). In questi casi, la scelta della categoria

più rispondente alle caratteristiche dell'immobile dipende, evidentemente, anche dalle altre caratteristiche sopra menzionate, nonché dalla loro diversa localizzazione (centro urbano, zona industriale o commerciale appositamente attrezzata). Ma proprio la corretta valutazione di queste ultime caratteristiche – momento fondamentale del processo di classamento e di attribuzione della rendita catastale – può presentare aree di incertezze e criticità, come è dimostrato dal significativo contenzioso catastale connesso a tali specifici profili.

3.1.3 Osservazioni in relazione ad alcune unità immobiliari a destinazione speciale, particolare ed ordinaria: casistica,

c) Ripetitori e impianti simili

Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all'amplificazione dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l'uso civile o industriale, ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti solidi. Dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D.

Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha registrato negli ultimi anni una significativa diffusione sul territorio quella destinata ad ospitare gli impianti per la diffusione della telefonia mobile, che di norma risultano allocati su costruzioni già esistenti ovvero su aree di terreno all'uopo destinate.

Per questi immobili occorre preliminarmente stabilire se, in relazione alla normativa catastale ed alla specifica fattispecie analizzata, sussiste o meno l'obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano.

Al riguardo è da osservare come nella prima fattispecie (impianti insistenti su costruzioni già censite), i manufatti in esame sono caratterizzati dalla presenza di una o più antenne ancorate a muri o sostenute da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed elettronici.

In questi casi, qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite nell'ambito di locali già esistenti, censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell'edificio), e non venga individuata una specifica area all'uopo destinata, i manufatti non necessitano di essere dichiarati in catasto; diversamente, laddove vengano individuati aree e locali (preesistenti o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le suddette apparecchiature, i manufatti in esame devono essere dichiarati in forma autonoma ovvero come variazione della preesistente unità immobiliare o parte comune dell'edificio.

La seconda fattispecie rappresentata, come già evidenziato, è relativa ad un'area di terreno, di solito recintata, all'interno della quale è installato su platea di calcestruzzo un traliccio cui sono fissate le antenne; in questo caso le apparecchiature elettroniche a corredo, sono di norma ubicate in manufatti di dimensioni diverse in pianta ed altezza. In questa fattispecie, qualora sussista un'ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, l'obbligo dell'accatastamento dei

manufatti risulta previsto dagli artt. 2 e 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1998, n. 45.

4. Conclusioni

Come precisato in premessa, con la presente circolare si è inteso fornire un quadro di riferimento aggiornato ed idoneo a garantire l'uniforme operatività degli uffici e dei tecnici professionisti sulle corrette modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali e particolare D ed E. In particolare sono stati forniti indirizzi circa la corretta individuazione del "modulo di base" del catasto edilizio urbano, inteso come "minimo perimetro immobiliare funzionalmente e redditualmente autonomo", nonché criteri operativi per il classamento della unità in esame, in base ai principi generali indicati dalla normativa istitutiva ed attuativa del catasto edilizio urbano, che in sintesi si identificano:

- per le categorie ordinarie, nell'ordinarietà dei caratteri e nel livello di diffusione sul territorio; circostanze che hanno permesso – all'epoca della formazione o successivamente – la creazione di insiemi di immobili, omogenei per i caratteri intrinseci (categorie) e reddituali (classi);
- per le categorie speciali, nella specifica caratterizzazione tipologica, costruttiva e dimensionale degli immobili (tali da non permetterne una utilizzazione diversa senza radicali trasformazioni) e nella finalizzazione degli stessi a speciali esigenze industriali e commerciali;
- per le categorie particolari, nella "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili: circostanza quest'ultima che non ha permesso in fase di formazione o conservazione, la creazione di insiemi omogenei per caratteri intrinseci (categorie ordinarie) e tanto meno per redditività (classi).

Con riferimento ai menzionati indirizzi, gli Uffici provinciali sono invitati ad adeguare le procedure di verifica delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dandone comunicazioni ai locali Ordini e Collegi professionali.

Si fa presente infine che, allo scopo di agevolare l'operatività degli Uffici, è in corso di elaborazione una raccolta dei principali indirizzi e massime in tema di individuazione dell'unità immobiliare e di attribuzione della categoria, emanate sia in fase di formazione che di conservazione del catasto edilizio urbano. Tale raccolta sarà resa disponibile unitamente ad ulteriori specifici indirizzi operativi.

Al riguardo si ritiene opportuno sollecitare gli Uffici a rappresentare specifici casi in trattazione, in particolare ove abbiano rilevanza generale, in modo che la suddetta raccolta possa essere integrata ed abbracciare nella misura più ampia possibile l'articolata casistica che il patrimonio edilizio evidenzia nei diversi contesti locali. Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali, per quanto di competenza, vorranno verificare ed adeguare i comportamenti organizzativi, al fine di attuare gli indirizzi operativi emanati con la presente circolare.

Circolare Agenzia del Territorio, 30 novembre 2012, n. 6

^Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi^

Le unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi D ed E sono costituite da immobili “non ordinari”. Dette unità immobiliari potrebbero, pertanto, essere ricomprese in diverse categorie solo a fronte di radicali trasformazioni. Con riferimento alle unità immobiliari ascrivibili nella categoria del Gruppo E, va ricordato che oltre al Regolamento approvato con D.p.R. n.1142/1949, la Suprema Corte, con sentenza n.23608, del 15 settembre 2008, ha precisato che le stesse unità immobiliari devono essere indicate in maniera analitica e specifica con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.

Relativamente, invece, alle unità immobiliari ricomprese nel Gruppo D, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, si deve fare essenzialmente riferimento alle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare, che ne determinano la idoneità per le “speciali” esigenze di un’attività industriale e commerciale. Parimenti, in coerenza con le previsioni normative, si dovrà tenere conto soprattutto della “singolarità delle caratteristiche” delle unità immobiliari del gruppo E, che ne impediscono oggettivamente il classamento in una categoria ordinaria o speciale.

Le unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi D ed E, sono in ogni caso, soggette a stima “diretta” e cioè a stima eseguita in modo puntuale in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche delle unità immobiliari. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto”.

Il procedimento diretto prevede che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. In tal senso il reddito lordo ordinario è determinato dal canone di locazione. Nel procedimento diretto di determinazione della rendita catastale la medesima può essere definita sulla base del più probabile canone di locazione, individuato attraverso un’indagine del mercato locativo nella zona circostante, o in zone con medesime caratteristiche territoriali e di insediamento abitativo/produttivo, e riferito a tipologia di immobili simili a quello oggetto di accatastamento. In ogni caso non va dimenticato che il mercato delle locazioni esprime redditività lorde, pertanto la rendita catastale, si determina detraendo dalla redditività lorda le spese di amministrazione, manutenzione e conservazione e le eventuali spese.

Il “procedimento indiretto” prevede invece che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell’unità immobiliare individuabile tramite indagini di mercato delle compravendite di immobili simili, ovvero nel valore del costo di costruzione tenendo conto del deprezzamento.

Quando il valore venale delle unità immobiliari non è determinabile dall’analisi di mercato delle compravendite, si può determinare con riferimento al costo di ricostruzione deprezzato, in altri termini tramite il calcolo del costo a nuovo dell’immobile e degli impianti stabilmente fissi alla medesima unità immobiliare, ridotto in relazione alle condizioni di vetustà ed obsolescenza, vale a dire delle condizioni dello “stato attuale”, fatto salvo, in ogni caso, tenere in giusta considerazione

gli interventi di manutenzione e gli investimenti.

La rendita catastale dell'unità immobiliare esaminata, nel caso in cui vengano utilizzati gli approcci di costo o di mercato, è calcolata moltiplicando il valore complessivo per il saggio di fruttuosità che, per la prevalente giurisprudenza di legittimità è pari al 2% per gli immobili appartenenti alle categorie del Gruppo D, o pari al 3% per gli immobili appartenenti alle categorie del Gruppo E.

Determinante rimane, però, definire quali siano i componenti e le installazioni che, unitamente alla mera unità immobiliare, concorrono alla stima catastale. In tal senso, per le unità immobiliari a destinazione particolare e speciale, tra le componenti oggetto della stima catastale, rilevano, oltre alle componenti edilizie in senso stretto, anche le installazioni connesse od incorporate alle medesime unità immobiliari o comunque stabilmente infisse ad esse. In tal senso, grazie agli interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è pervenuto ad un orientamento consolidato in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica stabilmente infissi nelle unità immobiliari, in particolare alle turbine delle centrali idroelettriche. Per le loro caratteristiche, vanno altresì inclusi nella stima catastale: gli altiforni, i grandi impianti di produzione di vapore, le dighe, i canali adduttori e di scolo, le gallerie e i grandi trasformatori nonché tutti gli impianti che configurano, nel loro complesso, parti stabilmente connesse e fisse all'unità immobiliare.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 ^Norme per la tutela della concorrenza e del mercato^

Art. 21-bis. ^Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza^.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [1].

Note:

[1] Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

Legge Regionale Lombardia 11/05/2001 n. 11 ^Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione[^]

Art. 2 [^]Ambito di applicazione[^]

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
 - a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
 - b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
4. È soggetto ad obbligo di comunicazione l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 6.
5. Fatti salvi i casi previsti dai commi 2 e 4, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 7.

Art. 4 [^]Livelli di pianificazione[^]

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi [1].
3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su:
 - a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
 - b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale
5. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie locali (ASL).

6. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale competente in materia di territorio.
7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica. Sono comunque da applicarsi gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 ed è fatto salvo il divieto di cui al comma 8 del presente articolo.
8. È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt [2].
9. La Giunta regionale, con provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti. Il registro è tenuto ed aggiornato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). La direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale acquisisce le informazioni contenute all'interno del registro.
10. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.
11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudizio all'installazione dell'impianto.
13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.
14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [3] [4].

Note:

[1] Vedi anche Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 7/7351.

[2] Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 12, lettera a) della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 e poi così modificato all'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi, anche, l'articolo 1 della L.R. 10 giugno 2002, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza datata 27 ottobre 7 novembre 2003, n. 331, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a) della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. Vedi anche Delib.G.R. 30 dicembre 2002, n. 7/11850 recante: "Norme in materia

di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra fonti statali e legge regionale”.

[4] Reg. 19 novembre 2001, n. 6 attuativo del presente comma.

[5] Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. a), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Art. 6 ^Obblighi di comunicazione^

1. È soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:

- a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
- b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.

2. La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 7.

3. Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed all'ASL.

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di cui al comma 2. In detto regolamento sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), comma 1 [1] [2].

5. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

Note:

[1] Reg. 19 novembre 2001, n. 6 attuativo del presente comma.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. b), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Art. 7 ^Procedure autorizzative per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione^

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 5 dell'articolo 2 sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA.

2. Il titolare dell'impianto presenta al sindaco istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:

- a) estremi della concessione governativa;

- b) progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B;
 - c) dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui all'articolo 3;
 - d) copia dell'istanza presentata all'ARPA al fine del rilascio del parere di competenza di cui al comma 3;
 - e) copia dell'istanza presentata al comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
 - f) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove è prevista l'installazione dell'impianto;
 - g) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;
 - h) certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.
3. Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo il titolare dell'impianto invia all'ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B. L'ARPA si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al sindaco ed al titolare dell'impianto [1].
4. Il sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPA; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPA sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.
5. Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3.
6. Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all'ASL. Il sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.
7. Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA.
8. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA.

9. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità d'impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare dà apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni effettuate da un esperto avente i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

10. Nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto alla dichiarazione di cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.

11. I contenuti di cui all'allegato B possono essere modificati con successivo atto amministrativo del direttore generale della Giunta regionale competente in materia ambientale.

12. Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai commi 5, 7, 8 e 9 sono determinati con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [2] [3].

13. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 16 luglio 2012, n. 12 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[2] Reg. 19 novembre 2001, n. 6 attuativo del presente comma.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. c), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Art. 8 ^Impianti temporanei per la telefonia mobile^

1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.

2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area [1].

Note:

[1] Articolo sostituito dall'art. 3, comma 12 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

Legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 ^Legge per il governo del territorio^

Art. 27 ^Definizioni degli interventi edilizi^

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6;
 - 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (1);
 - 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di

lavoro. oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; o interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli atti di pianificazione territoriale e dei regolamenti edilizi, fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività già presentate al comune alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora dette disposizioni stabiliscano diversamente rispetto alle definizioni di cui al comma 1. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

Note

(1)La Corte Costituzionale con sentenza n. 129 del 28-03-2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero.

Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia, 22 dicembre 2012, n.IX/2727, ^criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006^

Art. 4.15 ^impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, televisiva, ...)^

La normativa regionale di settore (legge regionale 11 maggio 2001, n.11) assegna la competenza per il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione all'autorità comunale.

In sintonia con il criterio di semplificazione amministrativa è pertanto da ritenersi attribuibile (ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) all'autorità comunale la competenza paesaggistica nel merito.

Al fine di una miglior gestione della competenza paesaggistica si richiamano quali utili criteri cui attenersi quelli dettati nella specifica sezione del Piano Paesaggistico Regionale (v. Piani di sistema -infrastrutture a rete) nonché quanto indicato nella d.g.r. n. VII/7351 dell'11 dicembre 2001 (pubblicata sul BURL del 24 dicembre 2001, n. 52, Serie Ordinaria).

Tale provvedimento, oltre ad individuare i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, precisa che tali impianti devono armonizzarsi con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico-ambientale.

Devono essere sempre privilegiate, indipendentemente dal tipo di impianto, soluzioni formali e

cromatiche che minimizzino e riducano l’impatto visivo dei manufatti evitando superfici metalliche riflettenti.

In particolare per gli impianti di ricezione radiotelevisiva vanno privilegiate soluzioni che evitino il proliferare di impianti su uno stesso fabbricato ricercando soluzioni “centralizzate”

2.ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (estratti)

Segnalazione, 28 febbraio 2012, n. AS919, ^Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazione e per la radiotelevisione - Legge della Regione Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001^.

In materia di installazione o modifica di impianti radioelettrici, la disciplina del procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di comunicazioni è stata codificata con legge statale, fermo restando il potere delle Regioni di normare in maniera compatibile con i principi fondamentali fissati dallo Stato. Le Regioni possono esercitare la propria competenza concorrente in tale ambito nel rispetto delle scelte strategiche di tutela ambientale e della salute, effettuate a livello statale con l'adozione della legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, è vietata alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni l'imposizione di oneri o canoni, che non siano stabiliti per legge, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. La finalità sottesa è di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, nell'ottica di creare un unico quadro normativo europeo per le infrastrutture delle comunicazioni elettroniche.

La L.R. Lombardia n. 11/2001 in deroga alla riserva di legge statale in materia di oneri per l'installazione di impianti di telecomunicazione o radiodiffusione di cui all'articolo 93 del Codice pone in capo agli operatori di comunicazioni gli oneri dell'attività istruttoria svolta dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA) per la verifica del rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche fissate dalla legge. Di talché essa risulta in contrasto con un principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni, la cui finalità è anche la tutela della concorrenza, intesa come divieto di discriminazione degli operatori di comunicazione nell'ottica di creazione di un mercato unico europeo delle infrastrutture di rete.

Come già ha avuto modo di sottolineare la Corte Costituzionale nel censurare le analoghe normative regionali sul controllo delle emissioni elettromagnetiche di Valle d'Aosta, Liguria e Toscana, la riserva di legge sancita dall'articolo 93, oltre a riferirsi alla sola legge statale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni elettroniche, teso a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio ed evitare, appunto, che organismi come le Regioni possano invece prevedere liberamente degli oneri pecuniari a carico dei soggetti operanti

nel proprio territorio, determinando eventuali ingiustificate discriminazioni rispetto ad operatori attivi nel territorio di altre Regioni in cui tali oneri non siano previsti.

Gli oneri introdotti dalla L.R. Lombardia n. 11/2001 per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, incidendo sui costi sottostanti l'attività degli operatori che gestiscono reti di telefonia mobile e reti di radiodiffusione televisiva e sonora, sono idonei a determinare un'alterazione della parità del confronto competitivo nei relativi mercati, sia su base nazionale che locale.

Segnalazione, 7 dicembre 2007, n.AS435, ^Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni – Legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 4 novembre 2005, n.25^.

La semplice attività di realizzazione e gestione di siti e postazioni per la radiotrasmissione, pur essendo funzionale all'offerta di servizi di comunicazione elettronica, non comporta di per sé l'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, né tanto meno l'impiego di frequenze radioelettriche.

L'edificazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di comunicazione elettronica rientra nel più ampio complesso delle opere edilizie di nuova costruzione.

La normativa generale in materia di edilizia risulta attualmente innovata nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche, nel caso in cui l'edificazione delle postazioni venga realizzata da un operatore che offre servizi di comunicazione elettronica: in particolare, nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259) viene regolata la realizzazione di infrastrutture di rete da parte degli operatori privati secondo una forma di assimilazione delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria previste dalla normativa unificata in materia di edilizia pur restando le stesse reti di proprietà dei rispettivi operatori. In tal senso le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano le procedure per autorizzare la realizzazione di tali reti, possono concludere accordi per la localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

L'intervento normativo, che introduce la possibilità per gli enti locali della Valle d'Aosta di acquisire i siti attrezzati e le postazioni per le radiocomunicazioni realizzate dai privati mediante esproprio o, in alternativa, di disciplinare l'accesso da parte dei singoli operatori a tali infrastrutture, non risulti coerente con il quadro normativo comunitario vigente nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come recepito nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e sia da ritenersi altresì ostativo dello sviluppo concorrenziale nel settore interessato.

La posizione dei soggetti indipendenti, che realizzano e gestiscono i siti e le postazioni relative a reti nazionali destinate all'installazione di apparati di radiocomunicazione di vario tipo, non possa essere distinta, e dunque discriminata, da quella degli operatori di rete integrati nella fornitura dei servizi finali: il settore delle comunicazioni elettroniche risulta, infatti, interessato da un processo di separazione tra le attività di gestione dei siti e quelle di fornitura dei servizi al pubblico, considerate

anche le attuali possibilità di installare impianti operanti con diverse tecnologie sulle medesime postazioni.

L'adozione di misure normative che penalizzino l'attività dei gestori di siti, rispetto a quella degli operatori di rete integrati verticalmente, rischia di compromettere il processo di sviluppo concorrenziale del mercato delle reti di radiocomunicazione con copertura nazionale.

3.GIURISPRUDENZA

Ambiti vincolati - installazione di traliccio per impianto di telefonia mobile - autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Esclusione - Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004

Ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l'intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell'installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile.

TAR Basilicata, sez. I, 13 febbraio 2010, n. 53.

Ambiti vincolati - necessità del n.o. paesaggistico - dissenso dell'autorità preposta

Gli art. 86 e 87 d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. Ne deriva che, laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paesistico, occorre sentire l'autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui dissenso - in sede di conferenza di servizi - ha carattere qualificato e differenziato.

In tema di rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia e relative antenne, la previsione del piano paesistico territoriale della regione Lombardia, laddove dispone che i progetti di interventi edilizi devono essere corredati da un esame di impatto paesistico, ancorché ricadenti in aree non sottoposte a specifico vincolo paesaggistico, deve ritenersi superata dal combinato disposto degli art. 86 e 87 d.lg. n. 259 del 2003. Da tali disposizioni, infatti, si evince che sono fatti salvi i soli procedimenti a tutela di beni ambientali, ossia di beni specificatamente sottoposti a vincolo paesaggistico, non anche i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944.

Beni culturali e ambientali - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - Modifica dell'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Esclusione – Regioni

L'art. 1, comma 560 della L. n. 266/05 (Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI dall'obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione. Tale modifica non ha solamente operato lo snellimento della procedura "urbanistica", ma - in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o. radioprotezionistico), e, in specie, l'autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con l'introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il bilanciamento dei diversi valori da comporre, quello della sicurezza del traffico ferroviario e quello della tutela estetica del paesaggio.

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 maggio 2008, n. 269.

D.Lgs. 259/2003 - documentazione di corredo all'istanza - elencazione tassativa

L'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, del d.lgs 259/2003, posto che tale elenco deve ritenersi tassativo.

TAR Campania, 28 marzo 2008, n. 1630.

D.Lgs. 259/2003 – rapporti con tutela paesaggistica / ambientale

Il favor assicurato, soprattutto dagli artt. 86 ss. Del d.lgs. 259/2003, alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione), come quello naturalistico ambientale.

Consiglio stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723.

Il d.lgs. 259/2003 ha disciplinato un procedimento semplificato per la realizzazione delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche ai soli fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, che è destinato a prevalere unicamente sulla disciplina edilizia dettata con il d.p.r. 380/2001 (T.U. Edilizia), restando salva invece la piena applicabilità delle norme a tutela paesaggistica.

Consiglio Stato, sez. III, 13 gennaio 2014, n. 96.

Gli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali). In altri termini, laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paesistico, occorre sentire l'autorità preposta alla tutela

del vincolo, il cui dissenso ha carattere qualificato e differenziato. Inoltre, il complessivo sistema procedimentale delineato dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 non esclude che, nell'inerzia dell'amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silentium anche laddove sia richiesto il parere di amministrazioni preposte alla tutela di beni di carattere ambientale/paesaggistico.

T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 7 novembre 2013, n. 1165.

D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^operatore autorizzato^ - coincidenza con soggetto titolare di autorizzazione ministeriale - esclusione

È legittimamente rilasciato il titolo abilitativo per l'installazione di impianti radio base alla società che, pur in difetto della concessione ministeriale per la gestione del servizio di telefonia mobile, svolge un'attività strumentale all'effettivo svolgimento di detto servizio pubblico. La circostanza che tale società non utilizzi direttamente le strutture realizzate, ma le proponga in uso ai soggetti gestori di telefonia cellulare, non impedisce che essa possa adoperarsi per conto di questi nel richiedere tutti i permessi ed i nulla osta necessari per procedere all'installazione ed al funzionamento degli impianti.

TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 maggio 2006, n. 3567.

D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^ente locale^ - coincidenza con i Comuni

L'individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell'art. 118 Cost.. L'art 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l'ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione "l'ente locale"), deve essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza. In primo luogo, infatti, occorre tener presente che ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'art. 118 Cost. manifesta, quindi, una chiara preferenza per il livello comunale, avendo come obiettivo la massima vicinanza tra i destinatari delle funzioni pubbliche e gli enti che ne sono titolari, nel senso che le istituzioni di livello via via più elevato hanno un ruolo sussidiario, limitato a ciò che al livello meno elevato non può essere efficacemente svolto.

Consiglio Stato, 27 aprile 2007, n. 3972.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con la l. 241/1990 - preavviso di diniego ex art. 10bis - si applica

L'art. 10-bis della l. n. 241/1990 costituisce norma di carattere generale che, in quanto tale, si applica anche al procedimento di cui al d.lgs. n. 259/2003 e la circostanza del suo utilizzo costituisce elemento impeditivo della formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003.

Consiglio Stato sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 32.

Il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 contenente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una domanda interrompe i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso. Tale principio generale opera anche nell'ipotesi di cui all'art. 87, comma 9, del d. lgs. n. 259 del 2003, per l'esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, nonostante la norma non contenga un previsione analoga a quella dell'art. 10bis.

Consiglio di Stato, sez. III, 28 gennaio 2014, n. 418.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - contributo costruzione – legittimità

E' legittima la richiesta del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base, in applicazione del regolamento comunale.

L'installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un'attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo.

In altri termini, la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l'installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire.

T.A.R. Toscana, sez. I, 11 aprile 2013, n. 539.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - perplessità

Anche dopo l'introduzione delle nuove procedure autorizzatorie previste dagli artt. 86, 87 e 88 del Codice delle comunicazioni, non può ritenersi ancora oggi superata la problematica inerente al titolo abilitativo previsto per tutte le infrastrutture di comunicazione elettronica dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, in base alla previsione dell'art. 3, comma 1, lett. e.2) ed e.4), del ridetto d.P.R., tralicci ed antenne sono valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire.

Consiglio Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - sanzioni penali e amministrative

Inoltre, le infrastrutture di comunicazione elettronica specificate al co. 1 dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 restano sottoposte pur sempre, alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire di cui all'art. 44 del T.U. n. 380/2001 in quanto il mutamento della disciplina per l'abilitazione all'intervento edilizio non incide, sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento; correlativamente, se sono applicabili le sanzioni penali, a maggior ragione devono ritenersi applicabili anche le sanzioni amministrative di competenza del Comune.

Il fatto che l'art. 87 del D.lgs. n. 359/2003 preveda che dopo 90 giorni l'intervento debba intendersi assentito per silenzio-assenso, non comporta l'assimilazione della procedura alla DIA e non esclude che la disciplina sanzionatoria sia quella relativa al permesso a costruire.

Consiglio Stato, sez. III, 224 aprile 2013, n. 2238.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - titolo edilizio – necessità

L'installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case, ma tutto ciò risulta valido solo là dove ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni mentre a fronte di tralicci o antenne di notevoli dimensioni, la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede un titolo edilizio e se del caso la autorizzazione paesaggistica.

Consiglio Stato, sez. III. 15 gennaio 2014, n. 119.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - assorbimento rispetto al procedimento ordinario di rilascio di titoli edilizi

Il procedimento indicato dall'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 ha finalità semplificatorie ai fini della realizzazione di opere aventi una particolare rilevanza pubblicistica (stazioni radio base), di talché il titolo autorizzatorio previsto dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 assorbe in sé la valutazione urbanistico – edilizia che presiede al rilascio del titolo disciplinato dal d.p.r. n. 380/2001 (Cons. Stato sez. VI n. 98/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 4557/2010). Infatti, ove si ritenesse che il procedimento previsto dal d.lgs. n. 259/2003 fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi

(Cons. Stato, VI, 19.10.2008, n. 5044).

TAR Lazio - Roma, sez. I - quater, 12 ottobre 2011, n. 7905.

L'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico — edilizia che presiede al titolo edilizio. Laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi.

Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 98.

Non è possibile assimilare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie, in quanto i primi non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Trattasi, invece, di strutture che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (d.lgs. n. 259/2003)

T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 271.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'edilizia - permesso di costruire ex art. 3, lett. e) - non occorre

E' illegittimo l'art. 27, c. 1, lett. e), num. 4, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, Lombardia, per violazione dell'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in quanto obbliga l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire) ulteriore rispetto a quello già previsto dal citato art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003.

Corte Cost., 28 marzo 2006, n. 129.

Per l'installazione degli impianti di telefonia mobile non è affatto necessario il permesso di costruire, essendo la stessa subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, D.lgs. 1 ottobre 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, lett. e), t.u. 6 giugno 2001 n. 380. La disciplina dettata dal D.lgs. n. 259 del 2003 costituisce, in definitiva, normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal t.u. dell'edilizia approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557.

Per la installazione di antenne radio base per la telefonia mobile non è necessario il permesso di costruire, essendo essa solo subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del T.U. 1 ottobre 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni) e non occorrendo, al riguardo, il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. edilizia).
Consiglio Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - silenzio assenso

In materia di installazione di impianti di telefonia mobile, l'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259 del 2003, non esige il permesso di costruire, ma prevede la d.i.a. ovvero il silenzio-assenso; tale procedimento è destinato a sostituirsi e ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia.

Ai sensi dell'art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una DIA ovvero di un silenzio assenso.

TAR Lazio Roma, sez. II, 22 luglio 2010, n. 27906.

Ai sensi dell'art. 87 comma 9, codice delle Comunicazioni (d.lgs. n. 259 del 2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che le istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Si tratta di una previsione coerente con la *ratio* sottesa all'intero codice delle Comunicazioni Elettroniche desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41, l. n. 166 del 2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire; previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241. L'avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di legge, determina dunque l'illegittimità, per violazione del citato art. 87, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell'avvio dei lavori. Il perfezionamento del titolo abilitativo alla realizzazione di impianti di telefonia mobile, che ai sensi dell'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259 del 2003 si realizza con il mero decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, nelle forme della d.i.a. o del silenzio-assenso, determina l'illegittimità di ogni successivo atto di diniego e inibitoria dell'avvio dei lavori.

TAR Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2010, n. 3083.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 bis – S.C.I.A. – compatibilità

La disciplina della s.c.i.a., risultante dalla versione vigente dell'art. 19 L. n. 241 del 1990, non appare incompatibile con le esigenze di semplificazione sottese al D.Lgs. n. 259 del 2003, ed in particolare all'art. 87 bis, il quale, laddove fa riferimento alla denuncia di inizio attività ed al termine di trenta giorni che l'Amministrazione ha a disposizione per disporre l'eventuale divieto di

prosecuzione della attività, è da intendersi automaticamente sostituito in parte qua, in forza di quanto si legge all'art. 19 comma 6-ter L. n. 241 del 1990.
TAR Piemonte Torino, sez. I, 18 maggio 2012, n. 580.

D.Lgs. 259/2003 - procedimento ex art. 87 - impianti già realizzati - improcedibilità

Il procedimento ex art. 87 D.lgs. 259/2003 non è utilizzabile per autorizzare impianti già realizzati.
TAR Basilicata, 20 aprile 2006, n. 496.

D.Lgs. 259/2003 - procedimento ex art. 87 – pubblicizzazione dell’istanza – pubblicazione sull’albo pretorio online – sufficienza

La pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione per impianti di telefonia mobile ex art. 84 co. 4 D. Lgs. 259/2003 deve ritenersi soddisfatta dalla pubblicazione della medesima sull’albo pretorio on line del comune, modalità che non solo garantisce il rispetto dei principi di economicità ed efficienza, ma è altresì tale da agevolare l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti, o da comportare la conoscibilità dell’istanza all’esterno degli uffici.
T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 20 marzo 2014, n. 807

D.Lgs. 259/2003 - rapporto con L.R. Veneto n. 29 del 1993 - incompatibilità della normativa regionale precedente - abrogazione

Nel rapporto tra la normativa regionale posta a tutela della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni di cui alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, e il procedimento autorizzatorio unico relativo alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui alla sopravvenuta normativa statale di cui all’art. 87 del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 vi è un oggettivo contrasto tra la normativa statale, che prevede un procedimento unico caratterizzato dal meccanismo del silenzio assenso e la normativa regionale antecedente alla normativa statale sopravvenuta, che prevede invece un autonomo procedimento che si deve concludere con un provvedimento espresso.
La norma regionale antecedente incompatibile deve ritenersi abrogata dalla sopravvenuta norma legislativa statale.
TAR Veneto, sez. III, 28 novembre 2011, n. 1786.

D.M. 1444/1968 - art. 9 distanze - inapplicabilità

Non è data violazione dell'art. 9 del DM 1444/1968 con riguardo alla collocazione di tralicci e pali di sostegno di impianti per la telefonia cellulare, visto che lo stesso riguarda le distanze fra "fabbricati" e non si ritiene che i tralicci in questione rientrino in tale nozione.

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 gennaio 2010, n. 210.

Impianti di telefonia mobile - autorizzazione - annullamento per ragioni connesse alla tutela della salute – illegittimità

Il potere di annullamento del permesso di costruire non è legittimamente esercitato quando l'ente sovraordinato (nella specie, l'Amministrazione provinciale) invochi presunte illegittimità urbanistico-edilizie del titolo per giustificare un provvedimento dichiaratamente adottato a tutela della salute il quale, quindi, non sfugge alla censura di sviamento di potere.

Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2006, n. 5096.

Impianti di telefonia mobile - costruzioni edilizie ordinarie - non assimilabilità

Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.

Trattasi, difatti, di strutture, che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, VI, 26 agosto 2003, n. 4847; 24 novembre 2003, n. 7725, TAR Campania Napoli, sez. I, 4 marzo 2005, n. 16110; TAR Sicilia Catania, sez. IV, 03 maggio 2008, n. 711).

TAR Sicilia - Palermo, sez. II, 11 novembre 2011, n. 2100.

La disciplina comunale non può assimilare toutcourt gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi).

TAR Puglia Bari, sez. II, 26 ottobre 2009, n. 2472.

Impianti di telefonia mobile - realizzazione di siti attrezzati da concedersi ai gestori - espropriazione – legittimità

Le infrastrutture strumentali alle stazioni radio per la telefonia mobile rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità e non in quella delle opere pubbliche. È legittimo l'esercizio del potere

espropriativo da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile. In tal senso, si rileva, corretto l'operato della medesima Amministrazione che abbia fatto luogo all'applicazione della normativa dell'espropriazione per pubblica utilità per l'assegnazione dell'area in uso a gestori di telefonia mobile, non potendo certo condividersi il diverso assunto secondo cui questi dovrebbero procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Consiglio Stato, sez. III, 4 gennaio 2012, n. 11.

Impianti di telefonia mobile - Regione Lombardia - esame di impatto paesistico - non necessita

In tema di rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia e relative antenne, la previsione del piano paesistico territoriale della regione Lombardia, laddove dispone che i progetti di interventi edilizi devono essere corredati da un esame di impatto paesistico, ancorché ricadenti in aree non sottoposte a specifico vincolo paesaggistico, deve ritenersi superata dal combinato disposto degli art. 86 e 87 d.lg. n. 259 del 2003. Da tali disposizioni, infatti, si evince che sono fatti salvi i soli procedimenti a tutela di beni ambientali, ossia di beni specificatamente sottoposti a vincolo paesaggistico, non anche i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944.

Infrastrutture di reti di telecomunicazione - assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - legittimità costituzionale

Salvi casi eccezionali, le infrastrutture di specie (attrezzature fisse per la trasmissione: non qualificabili come costruzioni in senso stretto) siano da considerarsi opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali al concreto svolgersi di un servizio pubblico primario. Le stesse dunque possono essere allocate ignorando di norma la destinazione urbanistica locale: soprattutto quando questa ne impedisca l'allocatione medesima in toto. **TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia (prima), 30 luglio 2008, n.846; (ex multis TAR MI, Lombardia – Sez. IV, 27 maggio 2005 n. 1106; 23 novembre 2006, n. 2833; 7 settembre 2007, n. 5777; 12 novembre 2007, n. 6260; 17 novembre 2008, n. 554; TAR Veneto, II sez., 12 gennaio, 2007, n. 72; TAR Lazio, II sez. bis, 7 settembre 2007, n. 323; Consiglio Stato, sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3332; 15 giugno 2006, n. 3534; 13 giugno 2007, n. 3156; 27 giugno 2007, n. 4162 e 2 novembre 2007, n. 5673; Consiglio Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n.2287).**

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 Codice delle comunicazioni, per violazione degli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., atteso che le disposizioni di legge contestate non privano le Regioni delle loro attribuzioni in materia di tutela del territorio e programmazione urbanistica, ma le impegnano ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché in un distinto procedimento.

Il carattere unitario della rete di telecomunicazioni espansa su tutto il territorio nazionale implica, a

sua volta, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina unitaria e non frazionata a livello regionale dei procedimenti autorizzatori. La scelta di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato.

La previsione del rilascio in forma espressa o tacita di un unico titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione, costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 41 comma 2, lett. a), l. n. 166 del 2002, che in materia di telecomunicazioni prescrive al n. 3, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e al n. 4 la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi nonché la regolazione uniforme dei medesimi, anche con riguardo a quelli per l'installazione delle infrastrutture di reti mobili.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9404.

Infrastrutture di reti di telecomunicazione – L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004 – Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti – Riparto di competenze Stato-Regioni – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Non è incostituzionale la disposizione contenuta in una legge regionale del Friuli Venezia Giulia che prevede l'approvazione da parte di ciascun comune di un piano comunale di settore mediante il quale si definisce la localizzazione di impianti ed infrastrutture per la telefonia mobile: ciò a condizione che l'esercizio delle competenze in materia di governo del territorio non determinino ingiustificate limitazioni allo sviluppo delle reti della telefonia mobile.

Le regioni possono dettare dei divieti localizzativi puntuali che precludono la collocazione di infrastrutture della telefonia mobile entro le aree di conservazione dei biotopi.

Corte Cost., 20 luglio 2007, n. 303.

Normativa nazionale o regionale – aggravio procedimento autorizzatorio – disapplicazione

La materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, ora codificati dal legislatore nel d.lgs. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal citato d.lgs., deve essere disapplicata.

Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723

Oneri e/o canoni – non dovuti se non siano stabiliti per legge

Al fine di promuovere ed agevolare l'installazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, è vietato alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Se lo scopo perseguito dal legislatore statale è quello di impedire che le Regioni possano liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio e di scongiurare il rischio di un'ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, simili obblighi potrebbero non essere imposti, tale esigenza si pone, nello stesso modo, per tutti gli obblighi pecuniari, siano essi imposti in occasione del rilascio dell'autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e di controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del servizio e che, dunque, siano inerenti al rapporto instauratosi con l'amministrazione proprio in forza dell'originario titolo autorizzativo.

Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 272.

Oneri – verifiche e controlli impianti – non dovuti

Gli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della L.R. 6 aprile 2000, n. 54, Toscana (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), che stabiliscono che gli oneri relativi all'effettuazione di verifiche e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile, esistenti sul territorio della Regione Toscana, sono posti a carico dei titolari di detti impianti, violano l'art. 117, comma 3, Cost. e la disciplina generale, costituente espressione di un principio fondamentale della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), secondo cui le "pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni che non siano stabiliti per legge".

Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 272.

Opere abusive, gli ulteriori lavori "buoni"

In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente", sicché non può ammettersi "la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del comune di ordinarne la demolizione.

TAR Napoli, 7 febbraio 2013, n.809.

Opere abusive repressione e avvio del procedimento - escluso

Nell'attività repressiva in tema di opere edilizie abusive non è necessaria la previa comunicazione dell'avvio procedimentale di cui all'art. 7 l. 241/1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato; sicché l'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera edilizia e, proprio in quanto atto vincolato, l'ordinanza medesima non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di

quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; e che non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può giammai legittimare (TAR Campania, Salerno, II, 28.11.2012, n. 2161. In senso confermativo, cfr. altresì, ex multis, TAR Campania, Napoli, III, 4.12.2012, n. 4913; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 20.12.2012, n. 498; TAR Lazio, II, 5.9.2012, n. 7570; TAR Liguria, I, 24.7.2012, n. 1073; TAR Sardegna, II, 23.7.2012, n. 747).

TAR Bari, Sez. III, 26 febbraio 2013, n.296.

Opere abusive – ordine di demolizione e sanatoria

La validità dell'ordine di demolizione non risulterebbe pregiudicata dalla successiva presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nell'attuale sistema normativo (coerentemente al principio generale secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va verificata esclusivamente con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione) non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto” (TAR Campania, Napoli, II, 26.10.2012, n. 4288. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S., sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 849, TAR Campania, Napoli, sez. II, 14 settembre 2009, n. 4961; TAR Campania, Napoli, III, 7.9.2012, n. 3804; TAR Lazio, Roma, I, 6.7.2012, n. 6172).

TAR Bari, Sez. III, 26 febbraio 2013, n.296.

La validità (ovvero l'efficacia) dell'ordine di demolizione non risulta pregiudicata dalla successiva presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13, l. n. 47 del 1985 (ora, art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001), posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione della domanda di sanatoria attraverso l'istituto dell'accertamento di conformità determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione (all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera astrattamente suscettibile di sanatoria), dall'altro occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione del sopravvenuto venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia” (TAR Campania, Napoli, II, 6.7.2012, n. 3249. In termini confermativi, cfr. TAR Calabria, Catanzaro, I, 5.7.2012, n. 701).

TAR Bari, Sez. III, 26 febbraio 2013, n.274.

Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - non rileva

In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, IX comma del DLgs n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere

dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, IV comma del citato DLgs n. 259 il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.

Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; TAR Toscana, 11 febbraio 2008, n. 158; TAR Lecce, sez. II, 24 agosto 2006, n. 4279; TAR Catania, sez. II, 23 settembre 2005, n. 1478.

Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - rileva

Il silenzio assenso ex art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 sulle istanze di autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici non si forma in mancanza della pronuncia dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 L. 36/01.

TAR Veneto, sez. II, 11 marzo 2005, n. 928.

Sanatoria di vani tecnologici – ammissibilità

Il “vano tecnologico”, espressamente riconosciuto come tale anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 146, comma 4 e 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e dell'art. 181, comma 1-ter, avente lo stesso contenuto del citato art. 167, comma 4, articoli questi ultimi disciplinanti, rispettivamente, le sanzioni amministrative e le sanzioni penali.

I “volumi tecnici”, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico - funzionale che non risultano particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inadatti ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380).

Il “vano tecnologico”, è pertanto astrattamente sanabile ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004; in tal senso la Soprintendenza deve pertanto esprimere il giudizio valutando l'effettiva incidenza dell'opera sui valori paesaggistici.

TAR Bari, Sez. III, 11 gennaio 2013, n.35

In punto di diritto l'art. 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 esclude dal divieto di rilasciare ex post l'autorizzazione paesaggistica - che, sempre ai sensi dell'art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria - i casi previsti dall'articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e costituiti oltre che dall'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria proprio dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

L'interpretazione teleologica induce inevitabilmente a ritenere che, nonostante l'utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un'endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati (cfr. in senso conforme T.A.R. Campania Napoli, Sezione VII, 1° settembre 2011).

In tal senso i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale che non risultano particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inadatti ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380).

Alla luce di quanto sopra esposto, passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio, considerato che l'intervento abusivo consiste in un "vano tecnologico", ritiene che esso sia astrattamente sanabile ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004; che conseguentemente la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il giudizio di sua competenza valutando l'effettiva incidenza dell'opera assentita dall'organo comunale sui valori paesaggistici. Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

Stazione radio base - collocazione in zona di inedificabilità assoluta per il P.R.U.G. - impossibilità

Se in generale l'assentibilità dell'intervento di cui si discute non è preclusa dall'assenza di una disciplina locale volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in quanto infrastrutture facenti parte di una rete unica nazionale e qualificate come opere di urbanizzazione primaria dall'art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni, tuttavia esse non sono collocabili in zone di rispetto o comunque in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ossia interdette anche per le opere di urbanizzazione.

Consiglio Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055.

Stazioni radio base - compatibilità con le previsioni urbanistiche locali

L'art. 86 comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Pertanto, già la sola assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, rendono per l'effetto la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557.

Anche se la realizzazione di un impianto di telefonia mobile non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, nel corso del procedimento disciplinato dall'art. 87 comma 9 d.lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) vanno comunque svolte le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica dei suddetti impianti, e ciò in coerenza con la *ratio* della riforma, che è stata quella di semplificare il procedimento e concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni,

comprese quelle di carattere urbanistico ed edilizio.

TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 17 novembre 2009, n. 766.

La collocazione sul territorio di impianti per comunicazioni elettroniche, deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni, rispetto ad impianti di interesse generale, quali quelli di telefonia mobile, che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio.

Consiglio Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431; Consiglio Stato, sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4159; Consiglio Stato, sez. VI, 16 novembre 2004 n. 7502; Consiglio Stato, sez. VI, 20 giugno 2003, n. 673.

L'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tale disposizione, in tal modo, afferma la compatibilità delle stesse infrastrutture a qualsiasi destinazione urbanistica, senza produrre peraltro alcun effetto sul vincolo paesaggistico.

Consiglio Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119.

Stazione radio base - compatibilità con la destinazione agricola

Anche in presenza di una espressa disposizione delle NTA che abbia destinato una specifica zona F del vigente PRG alla generalità degli impianti tecnologici, è legittimo il permesso di costruire rilasciato in Zona E - Agricola per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare, in quanto gli impianti di comunicazione elettronica devono, in assenza di specifiche previsioni per la loro allocazione, ritenersi compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2006, n. 5096.

Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - compatibilità

Il divieto di edificare entro il raggio di 200 metri dal perimetro cimiteriale non può riguardare anche gli impianti di telefonia mobile, sia perché la realizzazione di tali infrastrutture non appare in contrasto con nessuna delle tre finalità sottese alla disciplina posta dall'art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934 (assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno al cimitero, consentire futuri ampliamenti del cimitero, garantendo il rispetto della tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepoltura), sia perché l'art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003 assimila, ad ogni effetto, tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, e tale assimilazione rende gli impianti di cui trattasi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle diverse zone del territorio comunale.

TAR Campania - Napoli, sez. VII, 01 settembre 2011, n. 4261.

La fascia di rispetto cimiteriale è tesa alla salvaguardia dell'interesse pubblico sotto il profilo sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi. Ne segue che gli impianti di telefonia devono ritenersi compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non ne viene compromessa.

TAR Toscana Firenze, sez. I, 05 maggio 2010, n. 1239.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti di telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, per cui risultano compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (così da essere installabili anche in zona di rispetto cimiteriale).

T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 3 agosto 2013, n. 489.

Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - incompatibilità

Il permesso di costruire rilasciato per l'installazione di un traliccio per telecomunicazioni è illegittimo se la realizzazione dell'opera debba avvenire entro la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 r.d. 1265 del 1934 per il carattere assoluto del vincolo; inoltre, la triplice finalità della norma (di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti del cimitero) e la sua stessa interpretazione letterale non consentono di riferire il vincolo alle sole costruzioni con vocazione abitativa.

TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 01.12.2009, n. 2381.

Stazioni radio base - L.R. Lombardia n. 4 del 2002 - limiti di distanza da luoghi particolari (75 mt) – illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 12 lett. a), l. reg. Lombardia 6 marzo 2002 n. 4. Tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. Né la disposizione regionale può trovare giustificazione nel

generale principio di derogabilità in *melius* (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto in presenza di una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, interventi regionali di tipo aggiuntivo devono ritenersi, a differenza che in passato, incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione e quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio (C. cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003).
Corte Cost., 07 novembre 2003, n. 331.

Stazioni radio base - modifiche a impianto di telefonia mobile - applicabilità S.C.I.A. - esclusione

Per apportare le modifiche ad un impianto radioelettrico preesistente mediante installazione di apparati con tecnologia UMTS è sufficiente la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA), così come previsto dall'art. 87-bis del D. Lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), non essendo necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 49, comma 4bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, (conv. L. 122/2010). Il Ministro per la Semplificazione, con la nota P.C.M. del 16.09.2010, ha chiarito che la SCIA si applica al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico dell'edilizia), mediante il meccanismo della sostituzione automatica nelle norme in esso contenute della parola DIA con SCIA. Ciò però non comporta, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, anche l'automatica sostituzione nelle norme contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche della parola DIA con SCIA. Ed infatti, i titoli abilitativi previsti dal d.lgs. n. 259/2003 (autorizzazione e denuncia di inizio attività), malgrado l'identità del *nomen* con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia, sono del tutto autonomi ed assolvono le diverse e esigenze proprie del settore delle telecomunicazioni rispetto a quelle dell'edilizia territoriale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15.07.2010, n. 455)

TAR Lombardia - Milano, sez. I, 22 giugno 2011, n. 1610.

Stazioni radio base - Semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione - D.Lgs. n.259/2003 e S.C.I.A - compatibilità

Secondo un certo orientamento della giurisprudenza la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 259 del 2003 costituisce una normativa speciale e compiuta alla quale non si applica quella generale di cui alla L. n. 241 del 1990, né quella di cui al Testo Unico sull'edilizia: secondo tale orientamento la s.c.i.a. non troverebbe quindi applicazione ai procedimenti contemplati dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Tuttavia il Collegio ritiene di non dover condividere tale orientamento in quanto la L. n. 122 del 2010, pubblicata il 30 luglio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo, nel convertire in legge il D.L. n. 78 del 2010 ne ha modificato il relativo art. 49, che al comma 4 bis ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività ed al comma 4 ter ha altresì statuito che "Le espressioni

"segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4 bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale."

Ritiene perciò il Collegio che dovendosi sostituire la disciplina della s.c.i.a. a quella della d.i.a. in "ogni normativa statale e regionale" non sia possibile ritagliare degli spazi di sopravvivenza della d.i.a. se non laddove essi siano espressamente contemplati: ad esempio - così come si legge nella vigente versione dell'art. 19 L. n. 241 del 1990 - in materia di "attività economiche a prevalente carattere finanziario".

Né il fatto che gli articoli 87 e 87 bis del D.Lgs. n. 259 del 2003 utilizzino l'espressione "denuncia di inizio attività", in luogo di "dichiarazione di inizio attività", può indurre alla conclusione che tale "denuncia" non sia stata sostituita dalla s.c.i.a.: trattasi infatti di espressioni del tutto equivalenti, ed in tal senso depone anche il comma 6-ter del vigente articolo 19 L. n. 241 del 1990 - introdotto dal D.L. n. 138 del 2011 - il quale ha precisato che "La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili....", con ciò confermando la sostanziale equi-funzionalità di tali atti.

TAR Piemonte Torino, sez. I, 18 maggio 2012, n. 580.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - applicazione del Principio di Leale Collaborazione tra Comuni e gestori - portata

L'individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti di telefonia mobile deve avvenire nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori; i gestori, tuttavia, hanno pur sempre l'onere di fornire, nell'ambito del procedimento di elaborazione dei regolamenti, le informazioni sulla funzionalità e sulle esigenze del servizio in loro possesso; tale onere va inteso come onere della prova contraria rispetto all'adeguatezza delle proposte del Comune, ovvero come dimostrazione adeguata della infungibilità funzionale (apprezzabile minor efficacia sotto il profilo tecnico) di un possibile sito, o di un possibile impianto, rispetto alle alternative ipotizzate dal Comune; con la conseguenza che, laddove tali alternative localizzative o realizzative, che consentano di minimizzare i livelli di esposizione sul territorio comunale, presentino un'adeguata efficacia funzionale, queste ultime, ancorché comportino costi diretti o indiretti maggiori (purché si tratti di tecnologie aziendali disponibili - argomentando alla luce dei principi della disciplina comunitaria della tutela ambientale, a partire dalla Direttiva 96/61/CEE, I.P.P.C.), possono legittimamente essere imposte dal Comune mediante lo strumento regolamentare.

TAR Umbria, 12 maggio 2005, n. 271.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato di collocazione sul territorio comunale – illegittimità

È illegittimo il provvedimento di diniego di rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, qualora adottato sulla scorta di una previsione del regolamento comunale che indichi genericamente i siti rispetto ai quali vige il divieto di installazione dei medesimi impianti.

TAR Lombardia, sez. I, 27 luglio 2012, n. 2119.

A norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale.

TAR Lombardia-Brescia, sez. II, 02 marzo 2012, n. 350.

Premesso che la nozione di rete di telecomunicazione, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, ed è assimilata, in via normativa, alle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003), devono ritenersi illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili.

Nella materia la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato:

- che i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione;
- che non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti -atteso il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell'esistenza di insediamenti abitativi- in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute;
- che la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di "rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul territorio";
- che deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.

Il Comune, ancorché mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, per espressa valutazione legislativa, non può interferire con le competenze relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non può determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere generalizzato di installazione degli impianti in zone urbanistiche identificate (senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto

con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero nel territorio comunale.

Ai sensi del D.lgs. n. 259/2003, gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

TAR Veneto, sez. II, 08 febbraio 2012, n.199.

Il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti solo in determinate zona si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

L'assimilazione, per effetto dell'art. 86, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano avere una diffusione capillare sul territorio, collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.

E illegittimo il diniego comunale nella parte in cui richiama un presunto contrasto con la zona, in quanto l'Amministrazione non ha considerato che l'impianto di telefonia mobile in argomento è annoverabile tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, esso può essere equiparato - a tenore dell'art. 86, comma terzo, del citato Codice delle comunicazioni elettroniche - alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, che sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

TAR Lombardia - Milano, sez. II, 5 gennaio 2012, n. 35.

Ai sensi dell'art. 87, codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che, ai sensi dell'art. 8, l. 22 febbraio 2001 n. 36, rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

TAR Molise Campobasso, sez. I, 07 aprile 2011, n. 176.

L'installazione, di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare una uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431.

Poiché a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 259/2003, non è consentito alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazione, ne consegue che si deve ritenere contrastante con tale decreto il regolamento comunale che delinea la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree maggiormente idonee, di attenzione e sensibili. L'installazione, di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare una uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431.

La disposizione regionale non può trovare giustificazione nel generale principio di derogabilità in *melius* (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto in presenza di una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, interventi regionali di tipo aggiuntivo devono ritenersi, a differenza che in passato, incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione e quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio (C. cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003). È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 12 lett. a), L. R. 6 marzo 2002 n. 4 regione Lombardia. Tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, L. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.

Corte Cost., 07 novembre 2003, n. 331.

Le Regioni non possono dettare criteri di localizzazione degli impianti che sono fonte di emissioni elettromagnetiche tali da determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.

Corte Cost., 07 novembre 2003, n. 331.

Il divieto di installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione non eccede l'ambito di un criterio di localizzazione, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell'art. 3 comma 1 lett. d) n. 1), e dell'art. 8 comma 1 lett. e), della legge quadro, spetta alle regioni, in quanto esso, a differenza di quello contenuto nell'art. 3 comma 12 lett. a), L. R. n. 4 del 2002 regione Lombardia, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa (sent n. 307 del 2003).

Corte Cost., 07 novembre 2003, n. 331.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato di collocazione di strutture aeree per il passaggio di cavi sul territorio comunale – legittimità

È legittimo il provvedimento comunale con il quale si introduce un divieto generalizzato di installazione di strutture aeree per il passaggio di cavi nella realizzazione di impianti per le telecomunicazioni. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 s.m.i., infatti, i Comuni conservano il potere di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di detti impianti, potendo dettare prescrizioni di carattere integrativo volte ad imporre caratteristiche ed accorgimenti tecnici nel rispetto del quadro statale di riferimento.

TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 02 febbraio 2010, n. 119.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto per intere e estese porzioni del territorio

Il Comune non può disporre — attraverso provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo rilasciato per l'installazione di un impianto di telefonia mobile — una forma surrettizia di tutela della salute della popolazione da immissioni radioelettriche, riservata sin dalla normativa pro tempore vigente alla competenza dello Stato, attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, non potendo il Comune ex l. n. 36 del 2001 limitare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, se da limitare in definitiva l'erogazione di un servizio di carattere pubblico.

TAR Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 241.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico - illegittimità - Contrasto con i principi di cui al d.lgs. n. 259/03.

È pur vero che ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.” Ma la giurisprudenza ha affermato che ne debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-

artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche.

Consiglio Stato, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588

La potestà attribuita all'ente locale dall'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici" deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; mentre, dall'altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l'art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557.

La norma regolamentare comunale con la quale è fatto divieto di localizzare impianti di radio telecomunicazione in tutte le zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico è incompatibile con i principi desumibili dal D. L.vo 259/03, dai quali emerge un evidente favor per la installazione degli impianti di che trattasi, i quali vengono espressamente considerati quali opere di pubblica utilità ed assimilati ad opere di urbanizzazione primaria. E' pertanto evidente che laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D. L.vo 259/03 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l'efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall'intento di salvaguardare l'integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo.

TAR Puglia, Bari, sez. II - 20 maggio 2010, n. 1963

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alla localizzazione tramite la suddivisione del territorio comunale in tre aree, di cui una sola idonea alla collocazione - illegittimità

Il regolamento comunale che delinei la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili) si pone in contrasto con il d.lgs. n. 259 del 2003, non consentendo tale decreto alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti.

L'installazione di impianti di telecomunicazione, infatti, deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.

Consiglio Stato, sez. VI, 28.03.2007, n. 1431.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alla localizzazione in termini distanziali

E' consentito alle Regioni ed ai Comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile. Sono considerati criteri localizzativi legittimi i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici, mentre vanno ritenute limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei.

TAR Calabria - Catanzaro, 10 giugno 2011, n. 822.

È illegittima la previsione di un regolamento comunale che vieta l'installazione di stazioni radio base ad una distanza inferiore a metri 150 da scuole, asili, ospedali e case di cura, in quanto tende a disciplinare non profili urbanistici rientranti nella competenza dell'ente locale, ma a tutelare la salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, esorbitando, come tale, dall'ambito normativamente riservato ai c.d. regolamenti di minimizzazione.

TAR Sicilia Palermo, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 13719.

È illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3.

Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128.

Come non può essere imposto, mediante regolamento comunale edilizio l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.

Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3536.

E' illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 Cost..

Al riguardo, si è inoltre precisato che occorre distinguere tra criteri localizzativi (consentiti) e limitazioni alla localizzazione (vietate) ritenendo che "è consentito alle Regioni ed ai Comuni,

ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell'ambito della funzione di definizione degli 'obiettivi di qualità' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, ed all'art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro (n.d.r. L. 22.02.2001 n. 36); non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.

Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi 'in negativo') i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.

In conclusione, i comuni possono legittimamente vietare l'installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici. Non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee.

TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, 09 maggio 2013 n. 2394.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alle aree di proprietà pubblica

La localizzazione degli impianti preferibilmente in aree di proprietà comunale appare di per sé ininfluente in ordine all'obiettivo di assicurare la corretta diffusione del servizio.

Consiglio Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2287.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - pluralità di gestori in concorrenza – coubicazione e/o razionalizzazione della distribuzione degli impianti

Sussiste in capo all'ente locale un doveroso esercizio dell'attività di controllo in ordine alla corretta localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell'ambito del proprio territorio, agli effetti di ogni proficuo utilizzo ed esercizio degli stessi, in particolare nei casi in cui a tal fine sono destinate aree di proprietà dell'ente pubblico.

A fronte di quella che è la notoria *proliferazione* degli impianti di telecomunicazione in presenza di una pluralità di gestori in concorrenza, il comune, quale ente esponenziale della collettività locale, è chiamato all'esercizio di azioni rivolte: alla razionalizzazione della distribuzione degli impianti sul territorio ai fini del comune utilizzo dello spettro radioelettrico; alla tutela delle zone di maggiore pregio paesistico o ambientale (per l'eventuale pregiudizio per la collocazione degli impianti tecnologici); alla minimizzazione dell'esposizione ai campi

radio elettrici della popolazione residente.
Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 372.

Spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, secondo quanto espressamente affermato dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - prescrizione distanze minime da strutture scolastiche e sanitarie – legittimità

Se è pur vero che i Comuni non possono introdurre un divieto generalizzato di istallazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte o in intere zone territoriali omogenee, va ritenuta legittima la previsione, contenuta in apposito regolamento comunale, della prescrizione di distanze minime da strutture sanitarie e scolastiche, da ritenersi quali siti particolarmente sensibili, perché ciò risponde a un principio di precauzione con riferimento a un criterio di localizzazione che tiene conto della realtà secondo dati di comune esperienza, che consigliano e giustificano una particolare disciplina relativamente a quei siti, senza, però, che questo impedisca una ragionevole dislocazione degli impianti nel territorio comunale in modo da assicurare la fruizione del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

TAR Abruzzo-Pescara, 3 novembre 2011, n. 588.

In tema di regolamentazione degli insediamenti degli impianti di radiocomunicazione, la potestà assegnata ai comuni dall'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36 di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" ben può tradursi nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche e nella conseguenziale introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole poste a loro tutela.

Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2007, n. 1017.

È legittima la misura di divieto di installazione di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche. Soccorre sul punto testualmente la giurisprudenza costituzionale (sentenze 307/2003 e 331/2003) che ha giudicato legittima la previsione regionale di divieto di installazioni di impianti per le telecomunicazioni “*su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido*” e “*in corrispondenza*” delle aree “*sensibili*”, in quanto previsione compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001, perché non eccedente l’ambito di un “criterio di localizzazione”, sia pure formulato in negativo. Si tratta, infatti, come osservato dalla Corte, di un criterio che comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa.

TAR Campania, Napoli, sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3587.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – previsione di un canone annuo – illegittimità

E' illegittimità la previsione regolamentare del pagamento di un canone annuo a fronte del rilascio di una concessione edilizia per l'installazione di antenne ricetrasmittenti per telefonia mobile, impianti similari e pertinenze tecnologiche.

T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 9 aprile 2013, n. 3579.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – determinazione limiti di esposizione ai campi elettromagnetici

La "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; senza peraltro escludere la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale.

In tema di inquinamento derivante da onde elettromagnetiche, spetta allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione, non potendo le regioni introdurre limiti più restrittivi o misure equivalenti.

Rientra nella competenza delle regioni la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni, che devono però consentire una possibile localizzazione alternativa; qualora il criterio sia invece tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa, si è in presenza non di un "criterio di localizzazione" ma di una "limitazione alla localizzazione", che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni.

Corte Cost., 07 ottobre 2003, n. 307.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - principi generali ai fini dell'esercizio delle facoltà ex art. 8 l. n. 36 del 2001

La scelta di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato. Di conseguenza, il potere a contenuto pianificatorio dei Comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, l. n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle

Comunicazioni Elettroniche. La citata potestà dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646.

Ai comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 comma 6, l. n. 35 del 2001) regolamentare "*il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti*" e dettare prescrizioni volte a "*minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*".

TAR Campania Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 893.

La potestà regolamentare esercitata dai comuni ai sensi dell'art. 8, ult. comma l. n. 36 del 2001, deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, non certo nel divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile in zone urbanistiche identificate. Tale previsione, infatti, verrebbe a costituire una inammissibile misura di carattere generale, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Il potere regolamentare dei comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8, ult. comma, l. n. 36 del 2001, i criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può tradurre nella sospensione dell'efficacia ovvero della formazione dei titoli abilitativi di cui agli artt. 86 e 87 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414.

Il potere regolamentare comunale (ai sensi dell'art. 8 l. n. 36 del 2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerge dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico. Di conseguenza, il Comune non può inibire la installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile nelle aree diverse da quelle con destinazione a servizi. Tale scelta, infatti, non è giustificata sul piano tecnico-scientifico ed è contrastante con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi esulare dalle competenze comunali l'imposizione, in sede di pianificazione urbanistica, di generalizzati divieti di

installazione degli impianti di telefonia mobile: e ciò sia per la inammissibile finalità indirettamente "sanitaria" della misura, sia per l'avvenuta assimilazione normativa di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili come tali con ogni destinazione di zona.

Consiglio Stato, sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 8103.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – diffusione capillare degli impianti sul territorio

L'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.

TAR Emilia Romagna-Parma, 16 gennaio 2012, n. 14.

L'assimilazione, per effetto dell'art. 86, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano avere una diffusione capillare sul territorio, collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.

TAR Lombardia-Milano, sez. II, 05 gennaio 2012, n. 35; TAR Sicilia Palermo II, 11 gennaio 2011, n. 22.

La selezione dei criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base.

L'assimilazione per effetto dell'art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesse avulse.

TAR Campania Napoli, sez. VII, 10 giugno 2011, n. 3076.

La selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L'assimilazione per effetto dell'art. 86, d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9404.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – opere di pubblica utilità - potere espropriativo

Le infrastrutture strumentali alle stazioni radio per la telefonia mobile rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità e non in quella delle opere pubbliche.

E' legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile. In tal senso, si rileva, corretto l'operato della Amministrazione che abbia fatto luogo invece all'applicazione della normativa dell'espropriazione per pubblica utilità per l'assegnazione dell'area in uso a gestori di telefonia mobile, non potendo certo condividersi il diverso assunto secondo cui questi dovrebbero procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Consiglio Stato, sez. III, 04 gennaio 2012, n. 11.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - ricorso agli strumenti urbanistici per limitare l'utilizzo del territorio comunale

In tema di telefonia mobile, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizio-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero l'introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino; infatti, tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che la legge riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute.

TAR Sicilia Palermo, sez. II, 11 gennaio 2011, n. 22.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001 n. 36, i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale

potere nell'ambito delle competenze comunali.

Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizio-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (Consiglio Stato, sez. VI, 03.10.2007, n. 5098; Consiglio Stato, sez. VI, 05.06.2006, n. 3332).

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2371.

Con l'art. 8, comma 5 della L. n. 36/2001, si è prevista la possibilità per i Comuni di dettare norme regolamentari, in materia di impianti di telefonia, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l'esposizione della popolazione ai CEM; con ciò, però, non si è inteso indicare una potestà ulteriore dei comuni, ma soltanto specificare la portata di quella urbanistico edilizia. Ne consegue che non spetta ai Comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi (regolamenti c.d. di minimizzazione, ai sensi dell'art. 8 L. n. 36/2001), la installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare qualora tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela della salute al fine di prevenire i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, e non a controllare solo il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili di tipo urbanistico.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. n. 259/2003, non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree più idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazione che, invece, devono poter essere installati sull'intero territorio comunale in modo da garantire una copertura uniforme dell'area interessata.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – valutazione impatto ambientale (VIA) – esclusa

Il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha unificato il regime autorizzatorio degli impianti di stazione radio base di telefonia mobile, sotto il profilo della procedura e dei presupposti di fatto. In particolare, le antenne radio per la telefonia cellulare costituiscono opere di urbanizzazione primaria e sono assoggettate al regime autorizzatorio proprio di queste.

Ciò posto, in relazione alla VIA, solo l'art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 1 maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed ora abrogato dispone genericamente che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per la telefonia mobile a valutazione d'impatto ambientale.

Il contenuto del richiamato art. 2 bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva.

In tale quadro, non sussiste, pertanto, l'obbligo di sottoporre il progetto per impianti di stazione radio base di telefonia mobile alla VIA.

Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8377.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – motivazione diniego

E' illegittimo il rigetto generico dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 per l'installazione di impianti di telefonia mobile.

Infatti, oltre ad essere stato adottato in violazione delle regole del giusto procedimento (non risulta alcuna previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990) è privo di adeguata motivazione, essendosi basata l'amministrazione esclusivamente su un generico richiamo al regolamento comunale per l'insediamento delle stazioni radio base, e avendo omesso di indicare in che modo l'impianto progettato sarebbe in contrasto con il regolamento comunale, mentre per giurisprudenza uniforme il provvedimento di diniego deve essere sorretto da motivazioni dettagliate, non essendo sufficiente un generico richiamo alle vigenti disposizioni dei vari strumenti urbanistici o a generiche previsioni contenute nei regolamenti per la disciplina dell'insediamento delle stazioni radio base.

TAR Sicilia-Catania, sez. I, 16 gennaio 2012 n. 104; Consiglio Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5044.

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - diniego Soprintendenza, convocazione conferenza dei servizi

Gli art. 86 e 87 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259, nel rilevare come le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici costituiscano delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del DPR 380/2001, subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259 e, ciò, in presenza di un dissenso da parte di un'Amministrazione interessata. In tal senso il Comune non può limitarsi a fare proprio il parere della Soprintendenza e ad emettere il provvedimento di diniego. Di fronte a un diniego da parte della Soprintendenza, bisogna convocare una conferenza di servizi, convocando anche la Soprintendenza, per svolgere approfondimenti istruttori.

TAR Veneto, 22 giugno 2012, n. 878.

Stazioni radio base - poteri del Sindaco – esclusione

Le funzioni tecnico — amministrative e gestionali risultano affidate agli organi burocratici, mentre rimangono attribuite alla competenza degli organi di governo esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico — amministrativo, con il che la formulazione di valutazioni relative all'installazione di un impianto di telefonia mobile, viene ad essere indiscutibilmente riconducibile all'ambito gestionale posto al di fuori della competenza del Sindaco, con conseguente illegittimità del parere reso da quest'ultimo sul punto, a sua volta riflettentesi sul provvedimento di ritiro che lo utilizza quale unico presupposto.

TAR Campania Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 893.

Stazioni radio base - realizzazione di impianti nuovi e modifiche a quelli esistenti - ricorso alla DIA ex art. 19 l. 241/1990 - esclusione

La disciplina dettata dall'art. 19, comma 1 della L. n. 241/1990, nel testo modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122), sembra inapplicabile al

procedimento di cui agli artt. 87 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e, a maggior ragione, a quello previsto dall'art. 87-bis (inserito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40) riguardante le sole modifiche a impianti preesistenti, in quanto tutta la normativa quivi contenuta deve considerarsi in rapporto di species a genus rispetto a quella contenuta nel T.U. dell'edilizia n. 380/2001 (cui, secondo la nota P.C.M., Ministro per la Semplificazione, del 16 settembre 2010, si applicherebbe la SCIA mediante il meccanismo della sostituzione automatica di norme)

TAR Lombardia Milano sez. I, 14 gennaio 2011, n. 123, TAR Lombardia Milano sez. I, 13 gennaio 2011, n. 89.

Stazione radio base - rilascio del titolo - apposizione di clausola di precarietà

È illegittima, in sede di rilascio di concessione edilizia l'apposizione di una clausola di precarietà: tuttavia, qualora l'intervento assentito appaia conforme alla disciplina urbanistica vigente, l'apposizione di essa non può determinare l'annullamento dell'intero titolo, ma null'altro che la mera rimozione della clausola, in applicazione del principio *utile per inutile non vitiatur*.

Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2006, n. 5096.

Stazione radio base - regolamentazione su base regionale - divieto assoluto in zone interessate da biotipi naturali - legittimità

Non è fondata, in riferimento agli art. 41 e 117 commi 2 lett. e) e 3 cost. e all'art. 4 comma 1 dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia, la q.l.c. dell'art. 8 comma 2, l. reg. Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004 n. 28, il quale stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotipi naturali. Le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità di una specifica tutela, infatti, escludono che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.

Corte Cost., 20 luglio 2007, n. 303.

Stazioni radio base - sospensione dei titoli per tramite di ordinanza contingibile e urgente - esclusione

È illegittima l'ordinanza sindacale di sospensione dei titoli, in formazione o già formati, abilitativi all'installazione di nuove antenne ed impianti di telefonia mobile in attesa dell'adozione di apposita disciplina regolamentare - ancorché il provvedimento abbia natura di ordinanza contingibile ed urgente - stante l'esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito. Ciò tanto più in ragione della duplice circostanza che i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono

assimilabili "ope legis" alle opere di urbanizzazione primaria.
Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414.

Stazioni radio base - collaudo e condizione necessaria all'installazione ed attivazione degli impianti – esclusione

L'art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche, non prevede alcun collaudo quale condizione necessaria al fine di installare ed attivare gli impianti di telefonia. Al contrario, l'intera disciplina del codice è orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo (ex art. 1, comma 2, L. n. 241/1990). E' da ritenere quindi che la previsione di un obbligo di un attestato di conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato nonché un certificato di collaudo del medesimo, costituendo oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 259/2003, contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione delle s.r.b. ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431.

E' illegittima la disposizione del regolamento comunale che impone l'attestazione di avvenuto collaudo degli impianti di telefonia mobile, quale condizione non prevista dall'art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche, lex specialis della materia, orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, legge n. 241/1990, né prevista dalla normativa regionale in materia.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431.

Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – ammesso

Le antenne della telefonia mobile sono unità immobiliari da accatastarsi nella categoria D e come tali sono soggette ad ICI.

Nonostante l'Operatore non sia proprietario del terreno, su cui insiste l'antenna: si è dinanzi ad una fattispecie di sostanziale diritto di superficie in capo all'Operatore quale proprietario dell'impianto e il rapporto con il terreno, nonostante formalizzato in un contratto definito di locazione, di fatto concerne un contratto con cessione di diritto di superficie.

Commissione Tributaria Puglia, Sez. staccata di Foggia Sez. 25, 3 novembre 2010, n.400.

Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – escluso

La condizione giuridica legislativamente riconosciuta alle antenne per la telefonia mobile quali opere di urbanizzazione primaria si riflette in maniera diretta anche sul loro regime catastale. E

pertanto non sono oggetto di accatastamento in quanto non rientrano fra "i fabbricati e le altre costruzioni stabili" suscettibili di accertamento catastale ex art. 4 del R.D.L. n. 652/1939 anche perché ad esse non è riconoscibile alcuna autonoma potenzialità reddituale, intesa come capacità di costituire un cespite indipendente come richiede l'art. 40 del D.P.R. n. 1142/1949.

Commissione Tributaria Reg. Emilia-Romagna Parma Sez. XXIII, sent., 14 gennaio 2009, n. 1.

L'antenna – intesa anche come infrastruttura accessoria - di telefonia mobile installata sul terreno comunale, non è soggetta all'obbligo di accatastamento in quanto equiparabile alle “opere di urbanizzazione primaria”, così come disposto dall'art.86, comma 3, del D.Lgs. 259/2003. In tal senso l'antenna deve essere equiparata alle altre opere sottoposte ad un regime giuridico derogatori, stante il loro diretto asservimento all'uso collettivo.

Commissione Tributaria Prov. Di Brescia, Brescia Sez. X, sent. del 28 novembre 2012, n. 17.10.13.

Stazioni radio base – accatastamento – deliberazione di giunta

È illegittimo l'avviso di accertamento emesso a titolo di ICI cui non è allegata la deliberazione di giunta comunale dello stesso evocata.

Cassazione Civile, 01 ottobre 2010, n. 20535.

Tettoie – ammesse senza permesso

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire, o d.i.a "alternativa" ai sensi dell'art. 22, d.P.R. n. 380 del 2001, allorché le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono” (TAR Campania, Salerno, I, 11.1.2012, n. 9).

TAR Bari, Sez. III, 26 febbraio 2013, n.276.

Infrastrutture – telefonia mobile - contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali (ICI/IMU)

Solo i proprietari delle infrastrutture, per servizi di telefonia mobile, possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali. Non possono invece essere assoggettati ad alcun contributo gli Operatori che, semplicemente, utilizzano tali infrastrutture di tlc.
Corte di Giustizia UE, Sentenza del 12 luglio 2012.

Violazioni edilizie: limiti all'accesso agli atti

Il diniego, all'accesso agli atti, deve essere giustificato tenendo conto della tipologia degli atti, del soggetto che li ha assunti e dalla funzione svolta, dal medesimo soggetto, nel momento in cui ha assunto gli atti. In particolare, nel generale ambito degli atti finalizzati all'accertamento ed alla repressione delle violazioni edilizie vi sono atti che:

- sono stati delegati dall'Autorità Giudiziaria;
- coincidono con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento;

consistono in indagini e accertamenti, non compiuti nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative di Polizia Municipale.

Mentre è legittimo negare l'accesso per le tipologie di atti di cui al punto a) e b), l'accesso agli atti non può essere limitato per le tipologie di atti rientranti al punto c).

Consiglio Stato, Sez. VI, 27 novembre 2012, n.547.

Violazioni edilizie: dovere di preavviso per i sopralluoghi.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del testo unico sull'edilizia (approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001), "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi". Pertanto, il dirigente o il responsabile dell'ufficio può disporre anche ad horas, informalmente e "a sorpresa" l'accesso ai luoghi per verificare: se sussista un illecito edilizio (avente o meno rilevanza penale); se vada emesso un ordine di sospensione dei lavori o se vada avviato un procedimento per l'emanazione di un atto di ritiro di un precedente atto abilitativo, ed in tal senso solo in quest'ultimo caso è configurabile l'obbligo di trasmettere un formale avviso al privato come disciplinato dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

Consiglio Stato, Sez. VI, 27 novembre 2012, n.547.

4.DOTTRINA

Albanese, Fulvio *L'attivazione dell'impianto ex art. 87 del D.Lgs 259/03, un'invenzione giurisprudenziale discutibile*

<http://lexambiente.it/elettrosmog/175/5066->

[Elettrosmog.%20%E2%80%99attivazione%20dell%E2%80%99impianto%20ex%20art.%2087%20del%20D.Lgs%20259/03.html](http://lexambiente.it/elettrosmog/175/5066-Elettrosmog.%20%E2%80%99attivazione%20dell%E2%80%99impianto%20ex%20art.%2087%20del%20D.Lgs%20259/03.html)

Albanese, Fulvio *Impianti radioelettrici già realizzati e silenzio-assenso ex art.87 D.lgs.n. 259 del 2003,*

[http://lexambiente.it/elettrosmog/175/4837-Elettrosmog.Impianti radioelettrici già realizzati e silenzio-assenso ex art.87 D.lgs.n. 259.htm](http://lexambiente.it/elettrosmog/175/4837-Elettrosmog.Impianti%20radioelettrici%20gi%C3%A0%20realizzati%20e%20silenzio-assenso%20ex%20art.87%20D.lgs.n.%20259.htm)

Albanese, Fulvio *Stazioni radio base nei centri abitati*

<http://lexambiente.it/elettrosmog/175/4354->

[Elettrosmog.%20Stazioni%20radiobase%20nei%20centri%20abitati.html](http://lexambiente.it/elettrosmog/175/4354-Elettrosmog.%20Stazioni%20radiobase%20nei%20centri%20abitati.html)

Albanese, Fulvio *Localizzazione degli impianti di telefonia mobile in aree di proprietà comunale,*

<http://lexambiente.it/elettrosmog/175/4168->

[Localizzazione%20degli%20impianti%20di%20telefonia%20mobile%20in%20aree%20di%20propriet%C3%A0%20comunale..html](http://lexambiente.it/elettrosmog/175/4168-Localizzazione%20degli%20impianti%20di%20telefonia%20mobile%20in%20aree%20di%20propriet%C3%A0%20comunale..html)

Bettinelli, Carlo *Considerazioni in merito all'installazione di impianti radio-ricetrasmittenti nonché di ripetitori per i servizi di telecomunicazione,*

http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_telefonia_mobile.htm

Boscolo, Emanuele *La riattribuzione di spazi al governo del territorio nella localizzazione degli impianti di telefonia mobile, commento a Corte Cost., 20 luglio 2007, n. 303, Urbanistica e appalti, n. 1 del 2008, p. 36 e ss.*

Caringella, Francesco - De Marzo, Giuseppe *L'elettrosmog nella legislazione regionale, settembre 2006,*

Milano - Giuffrè Editore

Ceruti, Matteo *Lo stato della normativa e del contenzioso amministrativo in materia di inquinamento elettromagnetico*

<http://lexambiente.it/elettrosmog/175/7404-elettrosmog-normativa-e-contenzioso-amministrativo.html>

Chiarello, Antonio *Le compagnie telefoniche devono pagare l'Ici sulle antenne ItaliaOggi, 10 dicembre 2010, pag. 39*

Chieppa, Roberto Segretario Generale AGCM, già Consigliere di Stato *L'ambiente e il Paesaggio, tratto da Chieppa – Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, 2011 Milano - Giuffrè Editore*

Clarich, Marcello – Cartei, Gian Franco *Il codice delle comunicazioni elettroniche*, 2004
Milano - Giuffrè Editore

Cortinovis, Jesus *Regime edilizio della telefonia mobile*
http://www.studiospallino.it/interventi/telefonia_mobile.htm

Cortinovis, Jesus *Telecomunicazioni e Corte di Giustizia UE: solo i proprietari delle infrastrutture possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni.*
<http://studiospallino.blogspot.it/2012/08/telecomunicazioni-e-corte-di-giustizia.html>

Cortinovis, Jesus *Reti di comunicazioni e poteri dell'Autorità Antitrust*
<http://studiospallino.blogspot.it/2012/03/reti-di-comunicazioni-e-poteri.html>

Durante, Nicola Consigliere T.A.R. Salerno, *La non idoneità delle aree e dei siti all'installazione di impianti di produzione di energia alternativa*,
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Durante_Impianti_energetici.htm

Manfredi, Giuseppe *I poteri dei Comuni dopo il Codice delle comunicazioni elettroniche, commento a Cons. St., sez. IV, ord., 6 aprile 2004, n. 1612, Urbanistica e appalti, n. 11/2004, p. 1327 e ss.*

Figuera, Giovanni *I discutibili principi affermati da una recente decisione del Consiglio di Stato in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, commento a Cons. St., 13 aprile 2010, n. 2055, Foro Amministrativo CDS, n. 12/2010, pag. 2896 e ss.*

Francica, Franco Paolo *Le antenne per telefonia mobile nella fascia di rispetto cimiteriale, commento a Cons. St., sez. VI, ord., 24 febbraio 2010, n. 877, Urbanistica e appalti, n. 5/2010, p. 599 e ss.*

Labarile, Maria Anna *Localizzazione degli impianti di telefonia mobile (nota a Consiglio di Stato n. 9414/2010), Ambiente & Sviluppo, n. 3/2011, pag. 238 e ss.*

Lavermicocca, Domenico *La SCIA e la DIA nell'edilizia e nei procedimenti speciali. La semplificazione si complica, commento a T.A.R. Lombardia, sez. I, ord. 14 gennaio 2011, n. 123 e T.A.R. Lombardia, sez. I, ord. 13 gennaio 2011, n. 89 Urbanistica e appalti, n. 5/2011, pag. 579 e ss.*

Mirra, Vittorio *Elettromagnetismo e installazione di impianti di telefonia: aspetti tecnici e incertezze giurisprudenziali, Ambiente & Sviluppo, n. 6/2006, pag. 527 e ss.*

Sartorio, Giuseppe *Clausola di precarietà del titolo edilizio e annullamento sovracomunale in tema di impianti di telefonia mobile, commento a Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096, Urbanistica e appalti, n. 12/2006, pag. 1407 e ss.*

5.SCHEDA PROCEDIMENTO RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Installazione di infrastrutture e/o impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili		
Competenza al rilascio dell'autorizzazione	Comune (Si veda D.G.R. Lombardia n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 avente ad oggetto ^Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006^, paragrafo 4.15 intitolato ^Impianti di telecomunicazioni (telefonia mobile, televisiva...)^	
Procedure	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria Art. 146 D.Lgs. 42/2004	Installazione di infrastrutture e/o impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, ad eccezione degli impianti elencati al numero 24 dell'allegato 1 del D.P.R. 139/2010.
	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità D.P.R. 139/2010 Allegato 1 numero 24	Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del D.Lgs. n. 259/2003, che comportino: la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti; e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri; e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

	<p>Conferenza di servizi di cui ai commi 6 e ss. dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003</p>	<p>Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli <u>articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>, e successive modificazioni.</p>
<p>Criteria cui attenersi per la migliore gestione della competenza paesaggistica</p>	<p>D.G.R. Lombardia n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, paragrafo 4.15 intitolato <i>^Impianti di telecomunicazioni (telefonia mobile, televisiva...)^</i></p>	<p>Criteria individuati: nel Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.C.R. Lombardia n. 951 del 19 gennaio 2010) alla sezione <i>^Piani di sistema-infrastrutture a rete^</i>; nella D.G.R. Lombardia n. VII/7351 dell'11 dicembre 2011 portante <i>^Criteria per l'individuazione delle aree nelle</i></p>

		quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione"^^.
--	--	---